

TI_GERICHTE 72.2004.35 vom 6. September 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-09-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2004.35

FR: TI_GERICHTE 72.2004.35 du 6 septembre 2004

IT: TI_GERICHTE 72.2004.35 del 6 settembre 2004

Regeste

Tentato di uccidere l'amico - dal cui conto che amministrava ha illecitamente prelevato oltre 3 milioni di franchi - puntandogli una pistola alla tempia e sostenendo la partenza accidentale del colpo. In aggiunta altri reati minori. Ricusa del Procuratore pubblico e istanza di supplemento di perizia

Erwägungen

E. 6

AS 5

E. 7

AS 6

E. 8

AS 7

9.GI 1

10.GI 2

E. 11

TE 1

E. 12

TE 2

13.TE 3

14.TE 4

15.TE 5

16.TE 6

E. 13

A partire dall'autunno 2000 -come già cennato- _____ si impiegò a metà tempo presso la ditta BFK, iniziando anche a frequentare dei corsi serali per conseguire il diploma di consulente del personale, in vista di eventualmente prendere lei il posto della titolare della ditta ove questa si fosse ritirata. Nella primavera 2001, L. S. interruppe la relazione con AC 1, trasferendosi in Romandia nell'agosto 2002. Nel periodo 2-19.9.2001 tra AC 1 e _____ ancora si parlava di divorzio (cfr. il bigliettino manoscritto da AC 1, datato 2.9.2001 e allegato al verbale 17.10.2003 di _____, nel quale egli elencando i suoi propositi futuri in ordine alla relazione con la moglie, al punto 1, scrive "divorzio" e cfr.

anche la lettera 19.9.2001 dell'avv. _____, diventata nel frattempo la patrocinatrice di _____, da lei prodotta in occasione della sua audizione del 29.9.2003). Invece, il 25.9.2001, _____ ha scritto alla propria patrocinatrice di sospendere la pratica in attesa di poter rivalutare la situazione alla luce di un miglioramento, nelle ultime settimane, nel rapporto con il marito. Mentre nei suoi verbali _____ ha collocato nell'estate 2002 la riconciliazione con il marito e il di lui rientro al domicilio coniugale, AC 1 in aula ha ricondotto detta riconciliazione all'autunno 2001. Comechessia, anche nel 2001, AC 1 ha usato alla grande, per integrare i propri redditi dal lavoro, gli averi di PC 1, effettuando dodici indebiti prelevamenti per totali fr. 228'356.-, integralmente consumati. Dagli atti risultano i seguenti illeciti prelievi: - 05.01.2001 prelevamento (presso _____) di fr. 26'000.-; - 24.01.2001 prelevamento (presso _____) di fr. 24'000.-; - 02.04.2001 prelevamento (presso _____) di € 19'249.92 (= fr. 29'421.58 secondo EFIN); - 10.04.2001 prelevamento (presso _____) di fr. 26'235.-; - 04.05.2001 prelevamento (presso _____) di fr. 12'000.-; - 23.05.2001 prelevamento (presso _____) di fr. 17'000.-; - 07.06.2001 prelevamento (presso _____) di fr. 10'000.-; - 13.06.2001 prelevamento (presso _____) di fr. 17'000.-; - 11.07.2001 prelevamento (presso _____) di fr. 15'000.-; - 11.07.2001 prelevamento (presso _____) di fr. 17'000.-; - 10.10.2001 prelevamento (presso _____) di fr. 20'000.-; - 12.11.2001 prelevamento (presso _____) di fr. 14'700.-; Al 31.12.2001, l'ammanto in danno di PC 1 era cresciuto a fr. 2'995'325.40. All'ignaro amico AC 1 aveva falsamente prospettato, aggiornandogli la nota tabella Excel al 31.12.2001, l'esistenza di un capitale di fr. 4'600'023.-, con un incremento di fr. 146'068.- (pari al 3,21 per cento) rispetto all'anno precedente. Ormai il divario tra le cifre false millantate e la situazione reale si era fatto dirimente e insanabile! Nonostante il successo in politica, la situazione professionale di AC 1 era quella -di molto ridimensionata rispetto alle aspettative del pre-ottobre 1999- che si è sin qui descritta. La villa di _____ era formalmente intestata alla moglie. AC 1 aveva a sua disposizione i due monolocali e null'altro (i suoi averi in banca erano estremamente esigui). Nondimeno né nel corso del 2000, né nel corso del 2001 e -come si vedrà in appresso- neppure nel 2002, egli intraprese un qualsiasi passo per confessare all'amico PC 1 le sue malefatte portandogli in "dote" quel che aveva (in pratica i due monolocali ed, eventualmente, ove avesse avuto il consenso della moglie, la villa di _____). In aula, al riguardo, AC 1 ha detto e ripetuto che la sua intenzione è stata sempre quella di restituire il maltolto all'amico. La realtà sin qui descritta dimostra che AC 1 non ha mai restituito alcunché, non solo, ma che nemmeno è mai stato in grado di restituire alcunché. Anzi è sempre e sistematicamente andato avanti ad abusare degli averi di PC 1, peggiorando di anno in anno la consistenza del conto. Dopo che capì che una restituzione non sarebbe mai più stata possibile, egli ha dichiarato di aver preso in considerazione la possibilità di confessare a PC 1 la verità, confidando nel suo perdono, ma per questo occorreva portargli una congrua "dote". Aveva i monolocali, avrebbe assai verosimilmente potuto contare sulla villa, ma nondimeno di confessioni, neppure l'ombra. I fatti accertati provano ad oltranza che nel 2001 e ancora -come si vedrà- nel 2002, AC 1 non solo non aveva alcuna reale volontà di confessare, bensì aveva una precisa volontà di continuare ad attingere a quanto restava sul conto di PC 1. Infatti, nel corso del 2002, AC 1 ha nuovamente e ripetutamente prelevato e consumato il danaro di PC 1 nelle seguenti dieci occasioni e per i seguenti considerevoli importi: - 16.01.02: fr. 37'500.00 - 14.03.02: fr. 19'500.00 - 03.05.02: fr. 32'000.00 - 14.05.02: fr. 13'000.00 - 21.06.02: fr. 18'000.00 - 18.07.02: fr. 15'500.00 - 05.09.02: fr. 9'000.00 -

14.10.02: fr. 12'500.00 - 22.10.02: fr. 12'800.00 - 31.12.02: fr. 21'000.00 tutti prelevati presso _____, _____. Il totale della refurtiva conseguita nel 2002 da AC 1 è di fr. 190'800.-, come detto tutti consumati a proprio indebito profitto. L'ammancio causato a PC 1 a fine 2002 ha superato i fr. 3 milioni, cifrandosi in fr. 3'186'125.-. Il signor TE 1 ha confermato alla Corte che, alla fine 2002, sul conto di PC 1, dei primitivi fr. 3'600'000.- circa, più non rimanevano che fr. 400'000.- circa (cfr. anche doc. dib. 18). Come già ampiamente descritto, la refurtiva, salvo quanto investito nell'acquisto del terreno di _____, nell'edificazione della villa e nell'acquisto dei due monolocali, è stata tutta sperperata. È vero che a fronte del conto _____ AC 1 ha operato sulla Borsa ma -come annota il rapporto EFIN a p. 5- perdite ed utili si sono in pratica compensati.

E. 14

Avuto riferimento agli accadimenti del 2002, si ha che il 13.4.2002 si è dato la morte per impiccagione il fratello di PC 1. Per la famiglia PC 1 si è trattato di un colpo durissimo di un lutto molto grave. Nel verbale del 5.9.2003 e ancora in aula, PC 1 ha detto di essere stato molto scosso e provato da quella tragedia e di aver avuto bisogno in quei dolorosi momenti del conforto di AC 1. Fu per lui molto strano il fatto che AC 1, benché avvisato, non sia comparso al funerale né gli abbia mandato le condoglianze. Prima della morte del fratello, PC 1 s'era iscritto ad un viaggio a Varsavia (organizzato da un gruppo di ditte operanti nell'edilizia). Già nel passato PC 1 e AC 1 avevano partecipato insieme a viaggi simili. Dopo il tragico evento, PC 1 ritirò la sua iscrizione. Sua moglie TE 2, vedendolo così triste e costernato, pur non nutrendo simpatia alcuna per AC 1, gli telefonò pregandolo di fare in modo che PC 1 partecipasse al viaggio ed in effetti AC 1 si adoperò per trovargli ancora un posto e per convincerlo a partecipare. Sennonché come furono partiti, AC 1 poi lo ignorò completamente, cosa che PC 1 non riusciva a capire. In ogni caso nemmeno per un secondo dubitò dell'onestà dell'amico, né gli venne alcun sospetto in ordine agli averi depositati nella Svizzera interna. Anche dopo il viaggio, PC 1 ebbe modo di rendersi conto che gli era sempre più difficile trovare AC 1, ma pensava che ciò fosse dovuto ai suoi continui impegni politici. Da anni gli PC 1 e gli _____ solevano trovarsi a cena qualche giorno prima di Natale per poi scambiarsi i doni (già si è detto che PC 1 era il padrino di G.). Per il Natale 2002 non giunse a casa PC 1 alcun invito. Allora PC 1 prese i regali e si recò da solo a _____, dove incontrò _____ a cui li consegnò, stante che il marito era assente. In buona sostanza, mentre che in precedenza si trovavano a cena 6/10 volte all'anno, nel corso del 2002 gli incontri si diradarono. AC 1, dal canto suo, ha dichiarato che, se davvero in quei mesi egli ha evitato PC 1, ciò è avvenuto solo a motivo dei gravi sensi di colpa che nutriva nei suoi confronti a causa delle malversazioni. A dire di AC 1, nell'ottobre del 2002, egli era fermamente deciso a vendere la villa di _____ e i due monolocali per disporre dei soldi da offrire in dote a PC 1 insieme alla sua "confessione". Della sua intenzione di vendere la villa, AC 1 sostiene di aver parlato a diversi agenti immobiliari, a tale _____ della _____, a tale _____, a tale _____ o _____, al signor _____ della _____. Uno di loro venne pure a _____ a vederla. Gli altri gli dissero che, per cominciare, occorreva disporre di una perizia. AC 1 non ha mai fatto allestire prima del suo arresto una qualsiasi perizia: non ne ebbe il tempo, a suo dire, perché arrivò il Natale ed egli ebbe ospiti amici suoi dello Sri Lanka, in gennaio gli venne ritirata la patente e poi dovette operarsi per un'ernia inguinale e il 24.2.2003 ci fu il ferimento di PC 1. Tutte cose certo vere, che però non gli avrebbero di sicuro impedito -se davvero l'avesse voluto e soprattutto se davvero i sensi di colpa fossero stati così gravosi e pesanti come egli sostiene- di incaricare un architetto di eseguirlo. A dire di AC 1, tra gli

interessati all'acquisto della villa c'era pure un banchiere, il signor _____, che pure era stato suo ospite per la cena di San Silvestro, ma anche con costui non si sarebbe arrivati a nulla di concreto perché il 16.4.2003 intervenne il suo arresto. In vista di vendere i due monolocali, in aula, AC 1 ha insistito nel dire di aver pubblicato delle inserzioni, ma -cercando egli stesso nei suoi documenti- ha dovuto dare atto che nel periodo evocato (autunno 2002) di inserzioni non ve n'erano. In essi ha trovato soltanto un'inserzione per l'appartamento di _____ (del tenore: affittasi, eventualmente vendesi) fatta da lui pubblicare sul Corriere del Ticino del 2.3.2001 e del 9.3.2001 (cfr. cl. grigio "Appartamento " in scatola sequestri 2), risalenti cioè all'epoca in cui il monolocale era in uso a sua figlia _____. Per l'appartamento di _____ vi è solo una sua lettera 21.5.2002 a tale signor _____ al quale mandava copia della perizia dell'appartamento e copia dei conteggi delle spese condominiali. Per quanto riguarda il destino dei due monolocali è certo -e in aula AC 1 lo ha esplicitamente ammesso- che quando nel corso della seconda metà del 2002 egli, poco soddisfatto del lavoro che svolgeva presso la _____, cominciò a pensare di mettersi in proprio e ad organizzarsi in funzione di detto scopo, scelse di far di quello di _____ il suo ufficio (ivi, previo cambiamento di destinazione chiesto ed ottenuto dal Municipio di _____, domiciliò il 6.2.2003 la sua ditta individuale _____). Decise inoltre di costituire una società anonima, la _____, pure con sede a _____, nel monolocale di, ma per farlo egli non scelse il sistema (più spiccio ed usuale) del versamento per contanti del capitale sociale, bensì quello per apporti, laddove i due apporti erano per l'appunto costituiti dalle due PPP costituenti i due monolocali. L'incorporare, il cementare i due monolocali nella _____ SA (ovvero nella società con la quale egli intendeva iniziare la sua nuova attività da indipendente nel campo dell'intermediazione, consulenza e brokeraggio assicurativo accanto all'altra sua nuova attività -quella di intermediare informazioni commerciali e di effettuare accertamenti di plausibilità finanziaria- che avrebbe condotto con la ditta individuale _____) fa -a non averne dubbio- a pugni con l'asserita volontà di AC 1 di venderli per disporre di liquidità da "offrire" a PC 1 nel contesto dell'eventuale "confessione". Col che si ha, ancora una volta (come già nel 1999 quando si spossessò di sua iniziativa della sua quota di un mezzo del fondo di _____ donandola alla moglie) che AC 1, quando ha deciso di mettersi in proprio e ha cominciato a mettere in campo le strutture necessarie all'avvio delle sue nuove attività, ha scientemente scelto di spossessarsi anche dei due monolocali, legandoli indissolubilmente alla _____ SA. In aula, AC 1 ha giustificato tale suo agire (così manifestamente incompatibile con le sue asserzioni di voler monetizzare villa e appartamenti per costituire una dote da offrire a PC 1) con una serie di argomenti che nulla cambiano alla descritta materialità dei fatti. Ha asserito che per vendere la villa occorreva attendere il giugno 2003 affinché i figli finissero l'anno scolastico, ha asserito che i monolocali erano difficili da vendere, ha asserito che non voleva più "rubare" danaro dal conto di PC 1 per costituire la SA, ha asserito che neppure ha inteso usare (per costituire la SA) il capitale (risultato assommare a ben fr. 286'000.-) del secondo pilastro che gli si liberava col mettersi in proprio, perché lo stesso gli sarebbe servito come riserva per sopperire ai bisogni di liquidità che l'inizio dell'attività da indipendente avrebbe tratto sicuramente seco. Un elenco di giustificazioni, di scuse, di "pie" intenzioni che non intaccano il fatto che, in quell'autunno del 2002, rispettivamente in quei primi mesi del 2003, contrariamente alle tanto sue conclamate dichiarazioni di voler "vuotare il sacco" con PC 1 per non soccombere alle sempre più massicce sofferenze a lui derivanti dai profondi sensi di colpa e di voler, di conseguenza, rimonetizzare a beneficio di PC 1, quella parte di

refurtiva che aveva investito nel fondo di _____ e nei due monolocali, nulla di concretamente serio ed impegnativo ha approntato e messo in atto in tale direzione. Al contrario -come è già stato accertato- nell'ottobre 2002 e il 31.12.2002 gli ha ancora illecitamente sottratto dal conto in totale fr. 46'300.-. Nel medesimo periodo, non solo non si impegnava in modo serio nella vendita dei fondi, bensì, andava giuridicamente a spossessarsi anche di quegli ultimi due di cui ancora aveva la piena disponibilità. Andava, in altri termini, a costruire il suo futuro professionale nella costituzione di una SA nella quale li avrebbe "bloccati" e congelati. È ben vero che, ove le sue malversazioni fossero state scoperte e la _____ fosse stata ormai costituita, posto che lui avesse mantenuto il controllo su di essa, gli era tecnicamente possibile cedere a PC 1 le azioni della società. Ma non è questo il punto, quanto piuttosto l'accertamento che, nel periodo suindicato e ancora in quel febbraio 2003 (in cui poi, la sera del 24, uno sparo partito dalla pistola che AC 1 teneva in mano colpì PC 1 al capo), contrariamente al suo dire, AC 1 non stava per nulla pensando -perché più non sopportava il peso dei suoi sensi di colpa- di confessare le sue malefatte a PC 1, offrendogli una congrua dote. Fossero stati davvero seri i suoi propositi di ravvedimento, fosse stato davvero insopportabile il senso di colpa, v'è da ritenere che allora egli avrebbe, senza indugio, parlato a PC 1 (AC 1 stesso si è detto convinto che, da come conosceva PC 1, poteva sperare che quest'ultimo l'avrebbe per finire perdonato), gli avrebbe offerto di ritorno quel che ancora c'era, il fondo di _____ (se la moglie avesse consentito) e i due monolocali. Dopotutto PC 1 era un imprenditore edile, operava cioè, da anni, in un settore che è del tutto contiguo per non dire collegato a quello immobiliare, col che le opportunità di vendere al meglio le proprietà, con il concorso di PC 1, sarebbero aumentate e non già diminuite. Ma la materialità dei fatti indica che AC 1 non aveva per niente in animo di affrontare la situazione con PC 1. La materialità dei fatti indica che nell'autunno 2002 e in quell'inverno 2002-2003, AC 1 era soprattutto interessato a costruirsi un diverso futuro professionale (da indipendente e non più da salariato), più compatibile con la carriera politica che gli si stava prospettando (oltre la rielezione in Gran Consiglio nell'aprile 2003, anche l'elezione -egli stesso l'ha affermato in aula- al Consiglio Nazionale nell'ottobre 2003, elezione dalla quale egli si aspettava -oltre alle grandi soddisfazioni personali che dalla politica egli traeva- anche benefiche ricadute professionali). Proprio per conseguire tali obiettivi, egli già s'era attivato nei preparativi per costituire _____ e _____. All'uopo già nel dicembre 2002 aveva chiesto la riservazione del dominio www.certafides.ch, aveva chiesto al conoscente _____ il consenso a fungere da organo di revisione della costituenda SA e, più tardi, tramite un avvocato suo conoscente, aveva incaricato un notaio di costituire la società per il 98 per cento per apporti (e, a tal fine, aveva avviato le relative procedure LAFE). I rimanenti fr. 2'000.- già li aveva versati su un conto presso la _____. Il 31.1.2003, AC 1 inoltrava le sue dimissioni alla direzione della _____. Stando alla sua agenda egli avrebbe dovuto terminare il lavoro il 24.3.2003 o, comunque, entro il 31.3.2003. In realtà dopo il ferimento di PC 1 del 24.2.2003, AC 1, il 10.3.2003, si ricoverava presso la Clinica di Viarnetto. Essendo in malattia, egli chiese ed ottenne di prorogare di un mese il suo rapporto di lavoro con la _____, col che, quando venne arrestato il giorno 16.4.2003, egli ancora si trovava in detto ufficio e ancora aveva formalmente la qualifica di salariato (il che gli è tornato utile ai fini del dissequestro del suo fondo di previdenza, al 16.4.2003 non ancora formalmente esigibile).

In aula si è cercato di ricostruire con la maggior precisione possibile gli accadimenti a partire dal gennaio 2003, pervenendo ad accertare che: - il 7.1.2003 AC 1 e Norman Gobbi hanno inoltrato un'interrogazione parlamentare sul tema "La 'Ndrangheta in Ticino" (cfr. AI 366), con specifico riferimento all'esplosione che la notte di San Silvestro del 2002 aveva distrutto lo stabile in cui era sita l'Osteria Vittoria a _____, esplosione che, in base ai primi accertamenti, appariva essere dolosa e commessa da cittadini calabresi. Al proposito va ricordato che già il 20.8.2002 i due deputati avevano inoltrato un'altra interrogazione sulle "Ramificazioni della 'Ndrangheta in Ticino: quale presenza delle organizzazioni malavitose nel nostro Cantone?". AC 1 ha sostenuto e sostiene di aver subito minacce anonime già dopo la prima interrogazione. Subito dopo la seconda, egli ricevette di nuovo tre telefonate anonime, nelle quali, verosimilmente la stessa voce che già l'aveva minacciato in precedenza, gli aveva detto frasi dal tipo "occupati dei fatti tuoi e non dei nostri"; inoltre una sera in cui uscito dall'ufficio, mentre percorreva la strada che porta alla Stazione FFS (era dopo l'11.1.2003 perché già si spostava in treno essendogli stata ritirata la patente) due sconosciuti l'avevano avvicinato alle spalle ed egli li aveva sentiti dire: "questo è l'AC 1...quello dei calabresi...quello che s'interessa ai calabresi...sarebbe meglio che si faccia di più i fatti suoi..." (cfr. anche verbale del 9.5.2003 alla PP, a p. 4); alle pagine 1 e 2 del citato verbale aveva peraltro già precisato: "... Dopo le due interrogazioni che io ho fatto concernente "cittadini calabresi" ho avuto particolarmente paura. Secondo me questa non è gente che scherza. Sono passato in Polizia, era fine gennaio del 2003 e ho detto al comm. o isp. Filippini di avere ricevuto un e-mail che gli ho consegnato da una certa signora Durso (responsabile della ATS in Ticino). Lo scopo primo dell'andare in Polizia era di consegnare questo e-mail. Questo e-mail l'ho ricevuto io a seguito dell'interrogazione parlamentare del gennaio 2003. Preciso che questo e-mail non era un'intimidazione nei miei confronti. Assolutamente non lo era. Da questo e-mail si poteva leggere che quanto io ho nei miei quesiti della mia interrogazione di gennaio 2003 erano legittimi. Questa signora della ATS riteneva legittimo il mio intervento parlamentare, nel quale io sollevavo dubbi sul fatto che il giovane rinvenuto cadavere a San Zeno sopra a Lamone si fosse suicidato. Ho consegnato questo e-mail a Filippini. Già che ero lì in Polizia, ho esternato a Filippini la mia preoccupazione perché di recente avevo ricevuto diverse telefonate sul cellulare ed una volta anche in ufficio. Dopo essere stato da Filippini, ero pure stato avvicinato da tergo in un'occasione da due cittadini presumo calabresi. Lui (Filippini) mi disse che se ritenevo potevo fare una querela per minacce. Dal canto mio ho detto a Filippini che preferivo aspettare ed andarci con i piedi di piombo. ..."; È a partire da dette minacce che AC 1 ha sostenuto e sostiene di aver preso fuori dall'armadio -dove di consueto stava- la SIG 210; a suo dire quando stava in casa (e ciò già a partire dal dicembre/gennaio 2002) egli soleva portarsela seco, sia che lavorasse nello studio, sia che andasse in altro locale; financo se la portava appresso quando andava a letto. Nel verbale 25.2.2003 al PP (ed anche in aula) egli ha dichiarato che, quando l'aveva seco, egli era solito tenere l'arma assicurata, con il magazzino inserito parzialmente, nel senso che mancava un solo scatto per farlo entrare completamente nel calcio della pistola. Teneva nel magazzino, di regola, alcuni colpi e teneva il cane disarmato. A suo dire, in alcune occasioni, sentendo dei rumori all'esterno della casa, gli era anche accaduto di precipitarsi sul balcone con l'arma carica e pronta al tiro in pugno, ma sempre si trattò di falsi allarmi, per cui poi la ricaricava. Casi del genere sarebbero accaduti ancora nel mese di febbraio prima che avvenisse il noto ferimento; - il venerdì 10.1.2003, invitato dalla giornalista di Teleticino, signora Prisca Dindo a partecipare alla trasmissione "Matrioska", saputo che ebbe che il tema sarebbe stato quello

della 'Ndrangheta, AC 1 ha rifiutato, asserendo di essere stato oggetto di minacce di morte dopo la sua interrogazione parlamentare; - tra l'8 e l'11.1.2003, AC 1 si è recato al Posto di Polizia di _____ dove ha parlato con il commissario Filippini a proposito della vicenda del presunto suicidio di un giovane rinvenuto cadavere a San Zeno sopra Lamone; profittando dell'occasione, in coda a detto colloquio, AC 1 ha parlato al Commissario anche delle telefonate minatorie ricevute nei giorni precedenti, ricevendo il consiglio di sporgere querela, cosa che non ha fatto perchè (cfr. il citato verbale 9.5.2003 a p. 5): " ... Non volevo dare adito a fare un can can che poi sarebbe stato strumentalizzato, mettermi in ridicolo. Ricordo che in passato dei parlamentari mi sembra _____ e _____ avevano fatto delle querele per minaccia (penso per lo meno) e che così hanno dato adito alla stampa domenicale di fare i soliti commenti. Facendo querela penso che potevo dare adito ai giornalisti di attaccarmi e di mettermi in ridicolo, in cattiva luce. Avrebbero potuto scrivere che da un lato facevo il politico duro ed aggressivo e che dall'altro facevo il coniglio che scappava. ...". Nondimeno a un giornalista AC 1 deve aver parlato delle minacce, visto che il sabato 11.1.2003, sul Giornale del Popolo, a firma (gab), è stato pubblicato un articolo-intervista (a AC 1) dal titolo: "AC 1 minacciato: «Non è la prima volta»" (cfr. cl. F, AI 587). In data 11.1.2003 AC 1 scrisse una lettera alla Swisscom Mobile chiedendo di controllare i suoi telefoni; la società gli inviò dei formulari che occorreva riempire per poter avviare la sorveglianza; in aula AC 1 ha dichiarato di non averli riempiti e neppure rispediti. Con una e-mail del 10.4.2003 ha scritto a Swisscom Mobile di voler interrompere il controllo e Swisscom Mobile gli ha risposto che prendeva "nota" della sua rinuncia (il controllo infatti non era mai neppure iniziato); - la sera di venerdì 10.1.2003, dopo il lavoro, AC 1 si recava a Canobbio all'Osteria del Pozzo, dove la moglie aveva in programma una cena insieme ai propri compagni di corso e vi restava per l'aperitivo, bevendo del vino bianco. Non si fermava a cena, per cui, nel seguito, si recava con la Mercedes Benz che aveva in uso a quel tempo (vettura per la quale il fratello Bernhard si era prestato a firmare, al suo posto, un contratto di leasing con il garage AVP di Pambio) al Bar Picchio di _____ dove consumava altro vino bianco. Chiuso che fu il Bar, a suo dire verso mezzanotte, AC 1, rimessosi al volante della vettura, prese la strada per _____ dove non è però arrivato, stante che la Polizia, avvertita telefonicamente e prontamente intervenuta, l'ha sorpreso in territorio di _____, alle ore 3:15, mentre dormiva (dopo aver dato di stomaco) dentro la vettura ferma, con il motore acceso, al centro della corsia di marcia destra, in direzione di Melano. Sottoposto alla prova dell'alcol, risultava positivo nella misura di 1,50 gr. per mille. Condotta all'Ospedale per il prelievo del sangue, ne risultava un'alcolemia, ricompresa tra l'1,77 e i 2,10 grammi per mille. In aula, AC 1 non ha più insistito nel negare di essersi addormentato al centro della carreggiata (in sede predibattimentale aveva sostenuto di essersi addormentato dopo aver posteggiato il veicolo nei parcheggi che costeggiano la cantonale). Già nel verbale del 31.7.2003, aveva nondimeno ammesso di aver circolato da _____ a _____ in stato di ebbrietà (per il che l'imputazione di cui al punto 4 dell'atto d'accusa deve qui essere confermata). La licenza di condurre gli è stata sequestrata già la notte sull'11.1.2003, col che, nel seguito, AC 1 ha dovuto rinunciare a guidare (non del tutto però, stante che, in aula, AC 1 ha dovuto ammettere -non potendone fare a meno giacché il patrono di parte civile ne era al corrente- che in talune occasioni egli aveva circolato lo stesso con veicoli a motore nonostante la revoca della licenza che venne ordinata per il periodo 11.1.2003-25.4.2003); - dal 20.1.2003 al 22/23.1.2003, AC 1 è stato ricoverato in ospedale per un'ernia inguinale; dimesso, egli è stato a casa qualche giorno ed è tornato al lavoro il 27.1.2003; in aula AC 1

ha dichiarato che, in quei giorni che rimase a casa, si occupò della sua WF 1929 calibro 7,65 Parabellum che lucidò nell'ambito della normale pulizia; - il 28.1.2003 AC 1 ha pranzato al _____ a insieme ad PC 1; - come già cennato, il 31.1.2003 AC 1 ha dato la disdetta dal proprio posto di lavoro e ciò per fine marzo 2003; - il 6.2.2003, la ditta individuale _____ di AC 1, con sede in via, (previo cambiamento di destinazione dell'appartamento in ufficio) è stata iscritta a registro di commercio; - il 12.2.2003 AC 1 ha ricevuto l'autorizzazione dal Cantone "a svolgere professionalmente le attività di investigazione e raccolta di informazioni inerenti le persone"; - già il 5.2.2003, ma poi ancora il 18 e il 19.2.2003, AC 1 ha scritto alcune e-mail ad un suo legale in relazione alla costituenda _____ SA e al notaio incaricato della rogazione dell'atto e ha altresì scritto ai creditori ipotecari (_____, risp. _____) una lettera con la quale li informava che nelle settimane a venire, la PPP di _____, risp. quella di _____, sarebbero state cedute alla _____, in costituzione, sottoforma di apporti, per il che necessitava di "una dichiarazione ai fini LAFE di cui vi allego il formulario specifico ed una dichiarazione della banca sulla propria disponibilità al subingresso di parte debitrice per la quale rimango ovviamente debitore solidale." ; - il venerdì 14.2.2003, giorno di San Valentino, AC 1 rinviava l'appuntamento già combinato al Ristorante _____ con PC 1, posticipandolo al venerdì successivo, 21.2.2003; faceva ciò "per una premura verso sua moglie", anche se poi i coniugi _____ non festeggiarono San Valentino né uscendo a cena, né in altro modo; - il venerdì 21.2.2003, di mattina, AC 1 si recava a _____, ove agli sportelli dell'_____, illecitamente prelevava dal conto _____ l'importo di fr. 9'500.-. Parimenti prelevava dal Bancomat fr. 500.- a mano della sua carta VISA; il pomeriggio, AC 1 ha dichiarato di averlo trascorso nel suo studio al domicilio di _____, intento a preparare la seduta del Gran Consiglio che avrebbe avuto luogo il lunedì successivo, cioè il 24.2.2003; avrebbe tenuto tutto il pomeriggio la SIG 210 con sé, sia alla scrivania, sia quando si alzava per portarsi in altro locale e poi di nuovo quando tornava alla scrivania; ad una certa ora del pomeriggio ha telefonato a PC 1 rinviando al lunedì successivo, 24.2.2003, l'appuntamento che aveva con lui per quella stessa sera, e ciò perché -a suo dire- gli era venuto in mente che essendo egli privo di patente, il lunedì seguente gli sarebbe stato comodo farsi riaccompagnare a _____ da PC 1, dopo aver cenato in un qualche ristorante nel _____; quello stesso pomeriggio, aprì la cassaforte per togliervi la Parabellum, gli era infatti anche venuto in mente di profittare della prossima venuta a _____ di PC 1 per farsi mostrare da lui la scomposizione dell'arma. Per toglierla dalla cassaforte -a suo dire- dovette prima togliere la scatola che conteneva la SIG 228, ripose quest'ultima sul PC (dove poi la ritrovarono gli inquirenti, intervenuti al domicilio di _____ subito dopo il ferimento di PC 1, cfr. AI 608, foto nr. 25, 26 e 27). Sempre a suo dire, egli posò la Parabellum al centro della scrivania ove poi la vide PC 1 quando, la sera del 24.2.2003, lo accompagnò a casa, entrando con lui nello studio; stando alle dichiarazioni rese da AC 1 sia la SIG 210 (risultata poi essere carica e pronta al tiro), sia la Parabellum, sia la SIG 228 dentro la sua scatola (queste due ultime risultate poi essere scariche) sono rimaste sulla sua scrivania quantomeno da quel venerdì 21.2.2003 e per tutto il seguente week-end e ancora il lunedì 24.2.2003 e ancora sarebbero state lì quando verso le 23:15-23:20 rincasò insieme a PC 1; - la sera del 21.2.2003, verso le 19:00, AC 1 si recò con la moglie e i figli a mangiare la pizza al "Barilotto" a _____. Pagò il conto di fr. 162.60 la moglie. Sarebbe stato nella fretta di uscire (perché i bambini lo chiamavano) che egli avrebbe dimenticato la pistola SIG carica e pronta al tiro sulla scrivania del suo studio. In sede predibattimentale (e in particolare in uno dei primissimi verbali resi dopo il

ferimento di PC 1, segnatamente in quello reso alla PP il 25.2.2003 a p. 4), AC 1 aveva testualmente dichiarato che era sin dal venerdì 21.2.2003 che tre delle sue pistole si trovavano sulla sua scrivania, due perché ve le aveva espressamente mese lui e la SIG perché ivi l'aveva tenuta con sè mentre lavorò per tutto il pomeriggio nel preparare la seduta di Gran Consiglio del 24.2.2003. Si legge, infatti, nel citato verbale, a p. 4: "... omissis ... Sopra il monitor del Computer si trovava nella sua scatola la SIG 228. Ce l'avevo messa io il venerdì precedente nel pomeriggio. Dal momento che sapevo che mi sarei visto con PC 1 e volevo chiedergli della Parabellum. In effetti per togliere dalla cassaforte la Parabellum dovevo spostare la SIG 228. Il posto più comodo per appoggiarla era sopra il video del Computer, vicino alla cassaforte. Della SIG 228 non abbiamo parlato e non abbiamo neppure aperto la scatola. La pistola era scarica, non l'ho mai utilizzata, era nella sua scatola originale con due magazzini vuoti (uno inserito e l'altro nella custodia). La Parabellum si trovava sulla scrivania, ce l'avevo messa io il venerdì precedente, per mostrarla a PC 1. Il magazzino era inserito nella sua sede ed era privo di munizioni. La Parabellum era scarica. ... omissis ... La pistola SIG 210 calibro 9 si trovava sulla scrivania. Preciso che l'avevo lasciata lì il venerdì precedente. Ho indicato in blu nel disegno allegato al presente verbale (allegato A) dove si trovava la SIG 210 calibro 9 e in rosa dove si trovava la Parabellum. La SIG 210 l'avevo lasciata sulla scrivania il venerdì pomeriggio/sera precedente. Era un'arma accessibile. ... omissis ... Quest'arma mi dava sicurezza dal momento che io ero stato più volte minacciato. Di regola la stessa si trovava nello stesso locale, dove io mi trovavo quando ero in casa. Questo particolarmente negli ultimi mesi per le minacce ricevute. Venerdì ho trascorso il pomeriggio nel mio studio ed è per questo motivo che l'arma era sulla scrivania. Ho lasciato la casa di corsa per andare a cena con i miei figli al _____.

Non ho spostato in uno scaffale alto della biblioteca anche per la fretta. Capitava pure che l'arma la mettessi sotto il cuscino di notte... ... l'arma l'ho lasciata il venerdì pomeriggio/sera nello stesso punto in cui l'ho trovata ieri sera (lunedì 24.02.2003). Escludo che qualcuno l'ha toccata. ... lo stato dell'arma presumevo era il seguente. L'arma non era carica, assicurata, il magazzino inserito parzialmente, nel senso che manca un solo scatto per fare entrare completamente il magazzino (già infilato nel calcio). Nel magazzino c'erano inseriti i colpi, saranno stati 4 o 5 colpi. Cane disarmato. Io credevo di avere lasciato l'arma in questo stato. Visto gli accadimenti come già affermato a pag. 5 del verbale di Polizia, non avendo io effettuato le più elementari verifiche di sicurezza, né il venerdì sera né il lunedì sera, devo ritenere a posteriori (visti gli accadimenti) che la mia presunzione era sbagliata. Sicuramente quindi io ho lasciato l'arma il venerdì con il cane armato, sprovvista di sicurezza e caricatore inserito completamente con le munizioni. Visti gli accadimenti è evidente che io ho lasciato l'arma venerdì sera e così l'ho ripresa nelle mie mani lunedì sera pronta a sparare, con il colpo in canna. ... non ricordo esattamente le circostanze di tempo e di modo che mi indussero in precedenza nel predisporre l'arma al fuoco. Certamente però in una precedente occasione, forse anche di notte, circostanze esterne alla mia abitazione mi hanno indotto nel disassicurare l'arma (nel senso di renderla pronta al tiro). In realtà non è mai stato necessario utilizzare l'arma per difendermi. Ritengo pertanto che avessi lasciato l'arma pronta a sparare senza mai riassicurarla nel seguito. ..." Dalle surriportate dichiarazioni emergono di primo acchito alcune stranezze, per non dire vere e proprie inspiegabili anomalie, soprattutto se si considera che le ha rese a poche ore dal fatto, quando il ricordo era sicuramente vivido e fresco: - a dire di AC 1, egli, quel pomeriggio, ha lavorato alla scrivania tenendo seco la SIG 210; - cionondimeno, nonostante il vistoso cane armato, nonostante la visibile sicura manuale spostata su F, nonostante che il

magazzino fosse inserito integralmente, egli nulla di tutto ciò ha visto, limitandosi a presumere che l'arma era assicurata e il cane disarmato e il magazzino non del tutto inserito. Come dire che, pur avendo seco l'arma per l'intero pomeriggio, AC 1 ha dichiarato di aver visto (o presunto) una situazione totalmente diversa da quella reale; - dopodiché, pur avendo passato tutto il giorno con la SIG carica e pronta al tiro vicina a lui, a suo dire senza rendersene conto, ha solo ricordato di averla lasciata lì, sulla scrivania (dove poi sarebbe stata per altri tre giorni, fino alle 23:30 circa del 24.2.2003) perchè sarebbe dovuto uscire "di corsa" perchè i figli lo chiamavano per andare in pizzeria; - ha per finire dichiarato di non più ricordare in quali precise circostanze l'avesse caricata "dimenticandosi" di scaricarla e, al proposito ha alluso "a circostanze esterne alla sua abitazione" forse di notte, facendo cioè riferimento a quelle minacce per le quali si portava sempre appresso, in casa, l'arma, non ricordando però un qualche più specifico evento che nei giorni antecedenti il venerdì 21.2.2003 l'avessero portato a caricare l'arma. Solo molto più tardi, dopo essere stato arrestato, nel verbale del 9.5.2003, ha incluso nelle possibili circostanze nelle quali ha eseguito la manovra di carica un momento di sconforto in cui avrebbe inteso suicidarsi. Si legge infatti in detto verbale (ed è questa in buona sostanza la versione che ha dato anche in aula): "... Da dicembre 2002 in poi la SIG 210 aveva sempre il magazzino inserito parzialmente. Ribadisco ancora oggi quanto dichiarato il 25 febbraio 2003 e cioè che io non sono in grado di ricordarmi in quali circostanze ho predisposto la SIG 210 pronta al fuoco (così com'era la sera dei fatti del 24 febbraio 2003). Aggiungo comunque che io nell'ultimo anno per la sporca coscienza nei confronti di PC 1 ho pensato al suicidio. Nel corso dell'ultimo anno io alzavo pesantemente il gomito, può anche essere che una volta in cui ero particolarmente alticcio ed in casa da solo abbia caricato l'arma pronta al fuoco e sia arrivato a pensare di togliermi la vita cosa che non ho fatto. ..." Al dibattito, AC 1 ha ammesso che il comportamento da lui tenuto con la SIG 210 quantomeno in quella terza settimana di febbraio del 2003 è stato da "irresponsabile", totalmente anomalo rispetto a tutto quanto egli aveva accumulato in esperienza in tanti anni di uso pratico e teorico delle armi, e ciò stante che il suo studio era accessibile a moglie e a figli e che da esso si passava per entrare in piscina. In aula, a precisa domanda del Patrono di parte civile che gli chiedeva di spiegare l'asserzione da AC 1 fatta in occasione dell'incontro del 14.4.2003 (di cui si dirà meglio nel seguito) presso la _____, quando esplicitamente aveva accennato alla circostanza di aver armato la SIG pochi giorni prima del 24.2.2003 per suicidarsi, AC 1 l'ha confermata, col che si ha che stando a AC 1, egli avrebbe con ogni probabilità caricato l'arma rendendola pronta al tiro in una delle sere immediatamente precedenti il venerdì 21.2.2003, in un momento di sconforto (asseritamente dovuto alle malversazioni in danno di PC 1). Rinunciato che ebbe a spararsi, avrebbe dimenticato di scaricare l'arma che avrebbe tenuto con sé, sulla scrivania, per tutto il pomeriggio di venerdì 21.2.2003, senza accorgersi che era carica, dopodiché di nuovo l'avrebbe "dimenticata" sulla scrivania uscendo di corsa per recarsi in pizzeria. Ivi sarebbe rimasta per tutto il week-end, durante il quale egli fu assente in Svizzera interna e ancora ivi sarebbe stata la sera del 24.2.2003 al suo rientro in casa con PC 1; - infatti, il sabato 22.2.2003, insieme a un conoscente che guidava, AC 1 si recò vicino a _____ dove si teneva una riunione dell'associazione " _____ " di cui AC 1 era membro di comitato in vista di lanciare un'iniziativa popolare volta ad impedire la propaganda di Stato. Rientrò a _____ la domenica sera, dopo che con il conoscente attraversarono l'Engadina, fermandosi a pranzo a Celerina (a loro si aggiunse anche una signora di _____). Con la carta Visa, AC 1 ha pagato sia la benzina, sia il pranzo al ristorante _____; - la mattina del lunedì 24.2.2003, AC 1

la trascorse in casa dove, tra l'altro, scambiò degli e-mail con _____ a proposito della _____ e dove fece delle telefonate. Fu la moglie poi ad accompagnarlo, nel primo pomeriggio, a _____ per la seduta del Gran Consiglio. A dire di AC 1 egli non prese seco nessun documento né autentico né falso relativo al conto _____ di PC 1. Come ad accordi presi già il venerdì precedente con PC 1, costui venne ad aspettarlo fuori dall'aula (il Gran Consiglio si riuniva provvisoriamente presso la scuola Arti e Mestieri e la sessione che si apriva quel giorno durava fino al 28.2.2003) verso le 18:15. Dai tabulati relativi al cellulare di AC 1 risultano due telefonate a quello di PC 1, della durata di 22 e poi di 18 secondi, alle ore 18:15:08 e alle 18:19:45. Con l'auto di PC 1 si recarono da _____ a _____, AC 1 aveva prenotato un tavolo per le 20:00 presso il ristorante " _____ " telefonando quello stesso giorno; arrivarono nel locale prima del previsto, verso le 19:15, col che si fermarono al Bar a bere un aperitivo. Rimasero nel ristorante fin verso le 23:00. Il conto di fr. 229.50 è stato pagato da PC 1 alle 22:47 (in tal senso è da correggere l'ora timbrata sullo scontrino che ancora riproduceva l'ora legale). In pratica PC 1 ed AC 1 sono rimasti insieme circa cinque ore, se si calcola che si sono incontrati a _____ verso le 18:20-18:30, che hanno lasciato l' _____ alle 23:00 circa, che poi, con la vettura di PC 1 si sono trasferiti a _____ non già percorrendo la cantonale, perché, per una svista di PC 1 (poco pratico della zona) non corretta da AC 1, presero l'autostrada fino a _____ e dovettero poi tornare a Maroggia per risalire a _____. Alla villa giunsero attorno alle 23:15-23:20. La moglie ed i figli di AC 1 dormivano ai piani superiori. AC 1 e PC 1, entrati che furono, si diressero subito verso lo studio. Il ferimento di PC 1 è avvenuto verso le 23:30, visto che la prima chiamata al numero 144 di Ticino Soccorso -secondo i tabulati Swisscom- è partita dal telefono fisso di casa AC 1 alle 23:33:18 ed è durata due minuti e quattro secondi (è stata _____ a chiamare dopo essersi svegliata a motivo dello sparo e dopo che il marito le urlò dalle scale di sotto di chiamare subito l'ambulanza). Nel seguito la cronologia delle telefonate, stando ai tabulati Swisscom è stata la seguente: - ore 23:36:07 seconda chiamata dall'utenza fissa di AC 1 (091/649.97.63) a Ticino Soccorso (144) della durata di 1 min e 49 sec: era stato l'operatore della centrale di Ticino Soccorso a chiedere a _____ di farlo richiamare dal marito onde avere più precisi ragguagli sulle condizioni del ferito; - ore 23:37:31 chiamata dal cellulare di PC 1 (079/620.40.45) all'utenza fissa 091/820.23.23 della durata di 4 secondi: benché ferito PC 1 sentiva il bisogno impellente di parlare con la propria moglie, senonché, manipolando il natel sanguinante com'era, schiacciò il pulsante sbagliato e si trovò collegato con la segreteria telefonica della ditta Regusci; - ore 23:37:58 chiamata dal cellulare di PC 1 (079/620.40.45) all'utenza fissa 091/858.32.38 della durata di 33 secondi: con questa chiamata PC 1 riuscì a parlare alla moglie TE 2 cui disse "Al AC 1 al m'a sparaa in faccia" ; - ore 23:42:09 terza chiamata dall'utenza fissa di AC 1 (091/649.97.63) a Ticino Soccorso (144) della durata di 2 min e 45 sec: (AC 1 richiamò il 144 per avere ulteriori indicazioni su come soccorrere PC 1); - ore 23:43:37 chiamata dall'utenza fissa di PC 1 (091/858.32.38) all'utenza fissa AC 1 (091/649.97.63) della durata di 44 sec: era TE 2 che, allarmatissima, cercava di ricollegarsi col marito, la copertura dei cellulari a _____ essendo ridotta; - per finire, era ormai passata la mezzanotte quando PC 1, vista la gravità del suo stato, fu trasportato a mezzo elicottero presso l'OCL (dove rimase fino al 28.2.2003, dopodiché fu trasferito all'Ospedale Cantonale di _____). Stante che a _____, dopo le 24:00, sono arrivati anche agenti di Polizia, AC 1 restò in loco per consentire l'avvio delle indagini. _____ chiamò i propri genitori perché si occupassero dei figlioletti, dopodiché rimase pure a disposizione degli inquirenti. Quella stessa notte la

Polizia scientifica ha fotografato i luoghi, in particolare lo studio di AC 1: di quella notte sono le foto da 1 a 31, di cui all'AI 608. I primi verbali di _____ e di AC 1 sono in atti sub AI 33 (rapporto di trasmissione datato 17.4.2003 dell'ispettore _____ della Polizia giudiziaria). Delle prime dichiarazioni rese si dirà nel seguito. AC 1 e PC 1 furono altresì sottoposti al controllo alcolemico, entrambi con esito negativo (cfr. già citato AI 33). PC 1 è stato interrogato dalla PS il 25.2.2003, alle ore 11:44, presso l'Ospedale _____. Pure le sue dichiarazioni sono compendiate nel già citato AI 33 e il 27.2.2003 dalla PP. Altresì sono state, quella notte e il giorno che ne seguì, sequestrate le armi e assicurate le tracce (di sangue, i vestiti, ecc.). Non è invece stata eseguita una perquisizione della casa né delle persone, col che nulla è dato di sapere circa la presenza in loco quella notte di documentazione bancaria autentica relativa al conto _____, né di tabelle Excel o similari illustranti situazioni del conto fittizie, né se AC 1 disponeva ancora dei fr. 9'500.- prelevati il 21.2.2003 c/o _____ dal conto di PC 1. Per finire contro AC 1 è stata, con verbale del 25.2.2003 ore 15:30, promossa l'accusa per lesioni colpose gravi. La villa di _____ è tornata nella piena disponibilità degli occupanti il 26.2.2003. _____ è rimasta qualche giorno coi figli presso i genitori e AC 1 dice d'aver dormito qualche giorno a Camignolo dai suoi, dopodiché la famiglia si è di nuovo ricongiunta nella casa di _____.

E. 16

Venendo ai fatti accaduti a _____ la sera del 24.2.2003, tosto che AC 1 e PC 1 vi giunsero, si ha che entrarono in casa. AC 1 si tolse la giacca e le scarpe ed indossò le pantofole, dopodiché fece strada a PC 1, salendo le scale e percorrendo il corridoio che porta al suo studio. Le foto di cui all'AI 608, ma soprattutto le due ricostruzioni registrate su videocassetta, in atti sub AI 89 e 174 (visionate in aula dalla Corte) ben indicano gli ambienti interni della villa e i percorsi effettuati da AC 1 e da PC 1. AC 1 entrò per primo nello studio per accendere la luce. PC 1, entrato che vi fu, per prima cosa vide una divisa contenuta in una sorta di vetrinetta, indi si soffermò vicino alla grande libreria dicendo in dialetto ad AC 1 qualcosa come "ma quanti libri hai!". Nella versione di AC 1, fu lui ad avvicinarsi alla cassaforte a muro nella quale teneva alcune armi e munizioni e a togliervi una Sites-Spectre e a mostrarla a PC 1 che la prese in mano constatando a voce alta "ma quanto pesa", dopodiché gliela restituì e AC 1 la ripose nella cassaforte. Indi, vista la Parabellum sulla scrivania, PC 1 vi si sedette per dar luogo allo smontaggio richiestogli da AC 1, non prima di aver effettuato il movimento di scarica. Nella versione di PC 1, prima egli mostrò a AC 1 come si smonta la Parabellum e solo dopo AC 1 gli mostrò la Sites-Spectre che tolse dalla cassaforte (e ciò perchè tra loro era venuto a mancare il discorso). Comechessia è pacifico e incontestato che, pochi minuti dopo essere entrati in casa, PC 1 era seduto alla scrivania -come mostrano le foto da 107 a 110 di cui all'AI 608- a eseguire l'operazione di piccola scomposizione della Parabellum e AC 1 era accanto a lui, in piedi, alla sua destra, a guardare (come mostrano le foto 57-58 di cui all'AI 608). Terminata che fu la manipolazione, durata qualche minuto, AC 1 non provò a rifarla lui stesso, dicendo che in caso di difficoltà si sarebbe recato da un armaiolo. Dopo di ciò si scusò con PC 1 e lasciò il locale per andare alla toilette (sita nel corridoio che porta allo studio). Nel frattempo, PC 1 si alzò dalla scrivania (sulla quale non ha notato la SIG 210 e neppure la scatola della SIG 228 appoggiata sul PC) e si diresse verso la parete di fondo, sulla quale erano appesi quadri e fotografie. Stava guardando una fotografia in cui AC 1 appariva insieme a Cossiga, quando udì (PC 1 dava di spalle alla porta di entrata dello studio) AC 1 rientrare. PC 1 non si voltò a guardarlo. Continuò a guardare le foto appese e il suo sguardo

passò da quella testé menzionata di AC 1 con Cossiga, ad un'altra, appesa un po' più a sinistra e un po' più in alto, che raffigurava AC 1 con in mano una locandina degli Oba Oba (entrambi i quadri-fotografie sono stati acquisiti agli atti e visionati dalla Corte). AC 1 rientrando nello studio dopo qualche minuto passato in bagno, vide PC 1 che gli dava di spalle mentre guardava le foto. Udendo i suoi passi provenire da tergo, PC 1 fece un commento del tipo "come eri giovane qui" o qualcosa del genere. AC 1 lo udì ma non andò direttamente verso di lui. Si diresse prima verso la scrivania e prese in mano la SIG 210 (come mostra la foto 66). Non eseguì nessun movimento di carica e di scarica, non solo, ma, a suo dire, nemmeno si accorse che era carica, pronta per il tiro. Sul perchè, tosto che la vide sulla scrivania, la prese, si inserisce l'episodio cosiddetto della "furbata" di cui si dirà nel seguito. Sta di fatto che con la pistola (che in realtà era carica e pronta al tiro) appoggiata sul palmo della sua mano destra (come mostra la foto 76), si avvicinò da tergo a PC 1. Quest'ultimo, nel frattempo (non essendosi girato era totalmente ignaro della presenza dell'arma in mano ad AC 1), gli chiese qualcosa come: "Ma quanti anni avevi quando hai fatto questa foto" e ciò con riferimento al fatto che AC 1 vi compare con i capelli lunghi. Egli gli rispose di guardare la data che vi era stampata sopra. PC 1 allora si sporse ancor più verso la foto (così come mostrano le foto 123-124-125). AC 1 nel frattempo l'aveva ormai raggiunto e gli stava spalla a spalla, sulla destra, con la SIG 210 tenuta sul palmo della mano (cfr. anche il verbale di AC 1 del 23.6.2003 a p. 8). Come si dirà ancora e meglio nel seguito (cfr. considerando 19.), AC 1 teneva l'arma piuttosto alta, a suo stesso dire all'altezza della sua spalla/suo petto, ovvero "all'altezza in cui si guarda un quadro" (cfr. verb. 25.2.2003 p. 5), con la canna direzionata verso PC 1. PC 1, intento a leggere la data stampata sulla foto degli Oba Oba, non ha visto né AC 1 né la pistola. Erano in quella posizione, col che viene qui accertato che PC 1 aveva incontestatamente lo sguardo rivolto verso la foto degli Oba Oba sulla quale si trovava la data, quando fu ferito (il 20 febbraio 1987 che, come si è saputo poi, a dire di AC 1, avrebbe dovuto essere anche per PC 1 significativo, poichè s'erano conosciuti nel 1986, ovvero "in quel periodo"; PC 1, invece, a posteriori ha negato che quella data potesse avere per lui un senso, affermando che si trattò invece di un'astuzia di AC 1 per focalizzare la sua attenzione sul quadro, cosicchè egli non si girasse e AC 1 potesse sparargli e ucciderlo). Al dibattito, ma già in sede predibattimentale, AC 1 non ha più insistito sul fatto (da lui asserito nei primi verbali e ancora in sede di ricostruzione) che quando PC 1 fu ferito, essi stavano guardando il quadro che lo ritrae con Cossiga. Le ultime frasi che si sono scambiate non lasciano invero dubbio alcuno al riguardo: la data che AC 1 disse a PC 1 di guardare era ed è quella della foto di AC 1 con la locandina degli Oba Oba. PC 1, nel momento in cui fu ferito, teneva la testa un po' reclinata verso destra col mento orientato verso sinistra e gli occhi fissi sulla foto. Il colpo gli ha attraversato il capo, entrandogli all'altezza dello zigomo destro e uscendogli all'altezza dello zigomo sinistro (cfr. foto 144-145-146 che mostrano i due fori ormai cicatrizzati). Il proiettile è andato poi a trapassare il quadretto in alto (che si vede nelle foto 15, 16, 77, risp. 128 e 129), incontrava la parete di cemento armato nella quale produceva una vasta scheggiatura, dopodichè rimbalzava a terra e andava a finire sul pavimento, terminando la sua corsa nel punto che è indicato dalle foto 17 e 18. Il bossolo è stato ritrovato sul pavimento, come mostra la foto 10. Secondo AC 1, PC 1 non è caduto ma è rimasto in piedi, rigido come uno stoccafisso, col che lui sostiene di averlo preso quasi come in un abbraccio. PC 1 gli avrebbe detto "AC 1 cosa hai fatto?". AC 1 avrebbe appoggiato la pistola sulla scrivania di fondo e avrebbe guidato il ferito verso una sedia rossa, dalla quale, per farlo sedere, dovette prima spostare un televisore che vi si trovava

sopra (cfr. foto da 81 a 85). PC 1 sanguinava in abbondanza. AC 1 corse nel corridoio e chiamò a gran voce la moglie, la quale, udendo lo sparo, s'era svegliata e le chiese di chiamare soccorso. La donna chiamò il 144, indi fece da tramite tra chi le rispose al telefono di "Ticino Soccorso" e il marito. L'operatore del 144 chiedeva infatti informazioni sul ferito. Indi poichè _____ (che non scese al piano di sotto) non vedeva lo stato di PC 1 e diventava complicato per lei informare adeguatamente il soccorritore, finì che quest'ultimo le disse di farlo richiamare dal marito, ciò che essa fece. AC 1 chiamò a sua volta il 144 e parlò direttamente con l'operatore, ricevendo qualche indicazione. Poiché, poi, PC 1 peggiorava, AC 1 richiamò il 144 dal quale seppe che occorreva mettere del ghiaccio sulla ferita. In mancanza di ghiaccio, imbevuta d'acqua una lavette presa nell'adiacente locale piscina, AC 1 la tamponò più volte sul volto di PC 1. PC 1 invece ha dichiarato di aver sentito un colpo tremendo, da fratturargli il cranio, lacerante. Ha visto e sentito il sangue uscirgli a fiotti e le gambe gli si sono piegate. Cadde sulle ginocchia, bocconi e ricorda di aver detto a AC 1 qualcosa come "cosa hai fatto?". AC 1 diceva anche lui frasi del tipo "cosa ho fatto! cosa ho combinato!". Neppure dopo il colpo PC 1 vide la pistola. PC 1 sentiva che per non soffocare (per il sangue che gli scendeva in gola) doveva rialzarsi e non stare sdraiato, col che si trascinò sul pavimento verso la sedia rossa. AC 1 lo aiutò a sedervici sopra dopodiché lo udì gridare alla moglie che stava di sopra di chiamare l'ambulanza. PC 1 era nel panico, perdeva molto sangue, pensò che sarebbe morto. Sentiva di dover chiamare sua moglie e preso il natel, dopo aver la prima volta pigiato il pulsante sbagliato, riuscì a collegarsi con lei alla quale -come già cennato- disse: "AC 1 al m'a sparaa in faccia". A causa della cattiva copertura della rete, la comunicazione si interruppe e fu poi TE 2a richiamare sul telefono fisso degli AC 1 alcuni minuti dopo. Indi, come pure già cennato al considerando 15., dopo un tempo che a PC 1 parve "eterno", giunsero in loco i primi soccorritori, cui altri si aggiunsero nel seguito. In buona sostanza si ha che ad accorrere a _____ fu la squadra del SAM (Servizio autoambulanza del _____), così allertato dalla centrale d'allarme del "144". La prima squadra era composta da _____, _____ e dalla candidata soccorritrice _____. Dopo di essi, giunsero sul posto e pure entrarono nello studio, _____ e _____ e quindi lo stesso direttore del _____, _____, che d'intesa con l'infermiere _____, fece intervenire l'elicottero della Rega sul quale c'era il dottor _____. Evacuato che fu PC 1 all'OC di lui si occuparono dapprima il dottor _____ e gli infermieri _____, _____ e _____ del Pronto Soccorso. Da lì PC 1 venne poi trasferito al reparto cure intense. Le deposizioni di tutte queste persone sono state lette al dibattimento, per cui, per i dettagli, ad esse si rinvia. Dell'intervento della Polizia e degli accertamenti effettuati quella notte e il giorno successivo si dirà nel considerando nr. 19. Qui di seguito conviene invece esporre quelle che sono state le prime dichiarazioni di AC 1 e di PC 1 in merito al testé avvenuto grave ferimento. Qui di seguito conviene invece esporre quelle che sono state le prime dichiarazioni di AC 1 e di PC 1 in merito al testé avvenuto grave ferimento.

E. 17

TE 7

E. 18

TE 8

19.PE 1

20.PE 2

21.PE 3

Per la Corte delle assise criminali

La presidente

Il segretario

Distinta spese:

Tassa di giustizia	fr.	10'000.--
Inchiesta preliminare	fr.	4'372.80
Spese diverse	fr.	150.--
Perizie	fr.	80'287.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco	fr.	100.--
fr.		94'909.80

=====

E. 20

In sede d'inchiesta predibattimentale, gli agenti della Scientifica, come risulta dal già più volte citato rapporto AI 608, hanno ad un certo punto esteso le loro ricerche di prove, risp. di indizi anche nel bagno sito vicino allo studio di. Al riguardo, essi hanno spiegato nel citato rapporto (la qual cosa ha poi illustrato in aula anche l'ispettore TE 4), a p. 12: " Si premette che durante la prima ricostruzione del 29.04.2003, AC 1 ha dichiarato che la pistola SIG P 210 si è sempre trovata sulla scrivania centrale. Egli, dopo che è stato in bagno e mentre PC 1 osservava i quadri dando la schiena ad AC 1, ha prelevato l'arma dalla scrivania e si è spostato sulla destra per andare a mostrargliela. Da lì a poco partiva il colpo che ha ferito PC 1. Questa dichiarazione non ci ha convinto per due ragioni. La prima è quella che sulla scorta delle foto realizzate al momento della nostra prima constatazione sui luoghi, esattamente nel luogo indicato da AC 1 (vedi documentazione fotografica), era presente un tampone color nero con carta assorbente a forma di mezzaluna usato per asciugare gli eccessi di inchiostro quando si scrive. L'arma non poteva quindi essere depositata in quel luogo preciso perché in posizione instabile per mancanza di spazio. Se l'arma fosse stata più spostata verso il centro (a sinistra del punto indicato si trova una statua in legno), sarebbe risultata ben visibile agli occhi di PC 1 poiché poco distante e di fronte alla Parabellum. Il secondo aspetto riguarda la via seguita da AC 1 per andare a prendere l'arma per poi mostrarla a PC 1. Egli dichiara che dopo esser giunto dal bagno, è andato a prelevare sulla scrivania l'arma. Dopodiché è ritornato verso la vetrata per aggirare l'ostacolo del mobile video e della sedia in legno e presentarsi infine sul lato destro di PC 1. Sulla base delle fotografie scattate sui luoghi, dopo aver ipoteticamente prelevato l'arma dalla scrivania, la via più diretta e logica sarebbe stata quella di passare tra la scrivania ed il mobile video e quindi di presentarsi a PC 1 dal lato sinistro. Da qui è nata l'ipotesi che AC 1 sia arrivato dal bagno già con l'arma in mano e che quest'ultima fosse custodita proprio in quel locale." Le ricerche effettuate in bagno hanno, per finire, portato i suddetti agenti a constatare che nell'angolo destro del mobiletto del bagno (cfr. foto da 166 in avanti), c'era una traccia nella polvere che, a loro giudizio, esulava dal contesto di una possibile pulizia. Essi hanno quindi proceduto ad effettuare un esperimento che hanno denominato "sovrapposizione digitale della traccia" (che è possibile eseguire per mezzo del programma

"Photoshop") che li ha portati a ritenere di essere riusciti a stabilire, sulla base di varie concordanze tra il disegno della traccia e alcune particolarità della SIG 210, "la posizione iniziale dell'arma sul mobiletto e la sua posizione da quando è stata messa a quando è stata tolta dal mobiletto. Caratteristica è la perfetta compatibilità tra una porzione del disegno formante la traccia e la forma interna del calcio della pistola della SIG P 210, della leva che blocca il magazzino ed anche delle tracce puntiformi corrispondenti a delle "ditate" senza disegno papillare (vedi documentazione fotografica). Si fa notare che tra le armi di AC 1 in nostro possesso, solo la SIG P 210 è compatibile con questa traccia. La traccia si trova ad un'altezza di 205 cm ed è facilmente raggiungibile per una persona alta ca. 175-180 cm (come AC 1). Per una migliore visualizzazione e comprensione di quanto descritto oltre alle fotografie è stata realizzata una sequenza video di singoli fotogrammi, che mostra il movimento e la compatibilità dell'arma nella traccia rilevata sul mobiletto del bagno...". Preso visione di detto video, la Corte non ha potuto non notare, di primo acchito, alcune stranezze dell'esperimento. In particolare esso lascia senza risposta la questione a sapere come abbia potuto imprimere un segno nella polvere il fermo del caricatore che, comunque si appoggi l'arma, a causa della sua posizione, mai può (né ha potuto) entrare in contatto con la superficie impolverata del mobiletto. Anche i periti di parte, nel loro rapporto doc. dib. 8, a p. 18 e ss., hanno criticato l'esperimento di sovrapposizione digitale, già per la sua illogica impostazione di base. Esso, infatti, sovrappone un'immagine solida (la pistola, notoriamente tridimensionale) ad un'immagine piana, proiettando su quest'ultima la sagoma della prima. Così facendo, apparentemente taluni punti della pistola coincidono con taluni punti della traccia, ma nella realtà mai il fermo del caricatore (per stare a quell'esempio) potrà lasciare un segno nella traccia. Ciò implica, a non averne dubbio, che la "sovrapposizione digitale" è inutilizzabile dal punto di vista probatorio, anche se, per quel che se ne può dedurre guardando la foto nr. 169, è ben possibile che, se AC 1 davvero avesse voluto nascondere sopra quel mobiletto la SIG 210, lo spazio per farcela stare di per sé c'era (ma ciò non prova, evidentemente, un bel nulla sul fatto reale a sapere se egli effettivamente ivi la posò!). Partendo dalle "false" certezze della "sovrapposizione digitale", nel seguito, gli agenti della Scientifica hanno effettuato dei prelievi nella traccia e nella polvere fuori di essa (cosiddetti prelievi REM-Tabs) e ciò al fine di determinare in esse l'eventuale presenza di residui di polvere da sparo. È infatti usuale che residui del genere si stacchino da un'arma che rimane appoggiata su una superficie, e ciò anche se è da tempo che con essa non si è più sparato. Detti prelievi sono stati inviati alla ditta _____ di Chavannes-près-Renens (VD), la quale collaborando con il Gruppo RJ Lee negli Stati Uniti, è in grado di analizzare prelievi del genere mediante uno speciale microscopio elettronico. Era chiaro agli agenti della Polizia scientifica quando hanno effettuato i detti prelievi, quando li hanno inviati alla ditta Microscan e quando hanno ottenuto da quest'ultima i risultati delle analisi fatte che (cfr. AI 608 p. 14): "... le particelle dette residui di tiro si creano al momento dello sparo (vaporizzazione e condensazione a contatto con l'aria) e si disperdono sottoforma di nuvola. Dopo il tiro l'arma è "contaminata" da questi residui. Essi si presentano al microscopio elettronico sottoforma di perle e sono formati da metalli pesanti provenienti dall'innesto della cartuccia. I metalli pesanti presenti sono Pb (piombo), Ba (bario) e Sb (antimonio). Un residuo contenente questi tre elementi è considerato specifico della polvere da sparo, mentre un residuo in cui manca uno dei tre componenti è considerato caratteristico..." Leggendo il rapporto 12.6.2003 di Microscan (relativo ai tre prelievi -due nella traccia e uno fuori da essa- effettuati dalla Scientifica il 23.5.2003) è palese anche per un profano che di particelle specifiche nella traccia (e tantomeno fuori di essa, nella polvere) non ne sono state trovate.

Sono invece state trovate, in uno dei prelievi effettuati dentro la traccia, due particelle bicomponenti del tipo Pb-Sb e Pb-Ba e, nell'altro, una terza bicomponente Pb-Ba, ovvero tre cosiddette particelle "caratteristiche". Nel prelievo eseguito fuori dalla traccia, nella polvere, sono state trovate cosiddette particelle "singole". Il rapporto Microscan, a p. 2/3 (cfr. all. 6 all'AI 608) spiega bene, alla voce "Terminologie", anche per i non addetti ai lavori che: " · "Spécifique aux résidus de tir" (unique to GSR) désigne toute particule ne pouvant avoir d'autre origine que les processus chimiques intervenant lors de l'explosion de l'amorce et/ou de la poudre lors d'un tir. Il s'agit des composés Ba-Sb, Ba-Sb-Sn, Ba-Sb-Pb, Ba-Sb-Pb-Sn, éventuellement avec du S. · "Caractéristique des résidus de tir" (characteristic to GSR) désigne une particule courante dans les résidus de tir, mais pouvant avoir une autre origine. Il s'agit des composés Sb, Sb-Sn, Ba, Ba-Sn, Pb-Ba, Pb-Ba-Sn, Pb-Sb, Pb-Sn, Pb-Sb, Sn, éventuellement avec du S. · "Riche en plomb" (lead rich) désigne une particule contenant du plomb, mais aucun autre des éléments Ba, Sb, Sn." Al rapporto Microscan (a quello del 12.6.2003 ma anche a quelli successivi di cui si dirà in appresso) sono allegati i documenti che giustificano (o che dovrebbero giustificare) i risultati sintetizzati (nel testo del rapporto) nell'apposita tabella. Detti documenti sono, nella maggioranza dei casi, costituiti da una sorta di riassunto di tutti gli elementi ritrovati in uno specifico prelievo (il perito di parte prof. TE 6 li ha chiamati "report" del sistema automatico) e da una serie di microfotografie delle singole particelle (in atti prodotte in fotocopia di tipo molto scadente per cui la morfologia delle particelle è spesso difficile da "leggere") e dei relativi spettri. Il 25.6.2003 gli agenti della Scientifica hanno operato altri due prelievi dal mobiletto del bagno, il primo nella polvere fuori della traccia ed il secondo sulla superficie dello stesso previamente pulita con alcool etilico. Esaminati che furono, la Microscan, con rapporto del 15.7.2003, comunicava che il primo prelievo aveva messo in evidenza solo particelle singole, mentre che nel secondo non era stata rilevata nessuna particella contenente metalli pesanti (il che permetteva di escludere che detti metalli fossero contenuti nei materiali usati per costruire il mobiletto). Veniva per finire, il 3.10.2003, effettuato un prelievo anche nel bossolo percosso fuoriuscito dalla SIG 210 dopo lo sparo a PC 1. Il 17.10.2003, Microscan comunicava i risultati ottenuti, ovvero che il prelievo conteneva diverse particelle "specifiche" di residui di tiro Pb-Sb-Ba (piombo, antimonio, bario) e alcune particelle "caratteristiche" bicomponenti Sb-Ba, il che ha permesso di confermare che AC 1 usava ancora, per la SIG, cartucce militari ricche di metalli pesanti e che quindi fare i prelievi aveva un senso. Tutto ciò premesso, gli agenti della Scientifica che hanno sottoscritto il rapporto, hanno, a p. 14, concluso che per le particelle singole rilevate da Microscan nei prelievi eseguiti nella polvere, si deve presumere "che abbiano un'origine naturale", ovvero che non provengono "da residui di polvere da sparo. Trattasi verosimilmente di un disturbo di fondo. Altro discorso vale per le particelle bicomponenti messe in evidenza dalle analisi dei prelievi effettuati nella traccia nella polvere. È praticamente impossibile che queste particelle si trovino liberamente in natura, in particolare su un mobiletto di un bagno, per cui la loro origine dovrebbe essere effettivamente quella della polvere da sparo...". Per avere un secondo parere sui risultati ottenuti mediante le analisi eseguite col microscopio elettronico da Microscan, gli agenti della Scientifica ticinese hanno interpellato la dottoressa PE 3, esperta di armi da fuoco, in servizio presso la Polizia scientifica di Ginevra (il cui rapporto, datato per errore 28.9.2003 [la data giusta è quella del 28.10.2003] è in atti; essa è stata peraltro sentita come perito al dibattimento). Nel rapporto AI 608, alle p. 14 e 15, al riguardo si legge: "... La collega sostiene che le particelle bicomponenti sono riconducibili all'esplosione di una cartuccia ricca di metalli pesanti e sono state depositate

sul mobiletto da un'arma da fuoco compatibile in forma e dimensione con un'arma SIG P 210...". Dopodiché il rapporto 28.10.2003 sottoscritto dagli ispettori TE 4 e _____ così conclude: " Sulla base delle analisi effettuate e dei riscontri della traccia nella polvere è quindi possibile formulare una conclusione che rasenta la certezza, ovvero che sul mobiletto in bagno vi era depositata un'arma da fuoco che, per forma e dimensione, è compatibile con una SIG P 210." La citata conclusione non può che apparire, già di primo acchito, incauta e azzardata se si considera che nella cosiddetta "traccia" non sono state trovate particelle "specifiche" dei residui di tiro, ma solo particelle "caratteristiche" che -come già illustrato- sono sì correnti, in tali residui, ma possono avere anche altre origini. È anche per aver maggiori chiarimenti al riguardo che in aula sono stati sentiti sia l'ispettore TE 4, sia la dottoressa _____. Entrambi hanno ribadito le rispettive conclusioni. A conferma e ad integrazione del proprio rapporto (classato quale allegato 7 all'AI 608) in aula, sentita formalmente come perita, la dottoressa PE 3 ha dichiarato (cfr. verbale del dibattimento a p. 17): " Il perito a.d. del presidente conferma il contenuto del suo rapporto: la morfologia e la composizione di queste particelle rinvenute nella polvere prelevata sotto la traccia, esclusa verosimilmente qualsiasi contaminazione, è compatibile (con una probabilità molto alta che rasenta la certezza, che supera il 90%) con residui di polvere da sparo." Naturalmente l'affermazione è ed era di quelle "che contano", determinante cioè, ai fini della prova (da portare da parte della Pubblica Accusa) della tesi (accusatoria) secondo cui AC 1, preparata in precedenza la SIG carica e pronta al tiro sul mobiletto del bagno, ivi si sarebbe recato con la scusa di urinare e l'avrebbe prelevata (dopodiché con essa sarebbe tornato nello studio, ove, raggiunto PC 1, gli avrebbe sparato un colpo in direzione del capo). Sennonché, alla luce delle verifiche eseguite dal perito di parte prof. TE 6 (illustrate in aula e nel doc. dib. 8, p. 27 e ss), la Corte ha dovuto constatare che parte della documentazione in base alla quale la dott. PE 3 ha sostenuto di essere giunta alla suesposta conclusione, è incompleta e parte è erronea. In particolare, avuto riguardo al prelievo nr. 2 (il secondo dentro la traccia) -Objet nr. 1005400-2 secondo la numerazione Microscan- eseguito il 23.5.2003, nel rapporto Microscan del 12.6.2003 figura solo il "report" del sistema automatico, Mancano invece le microfotografie delle particelle e i relativi spettri (indispensabili se davvero si vuole effettuare la verifica manuale) per due delle quattro particelle di antimonio detectate nonché per la particella bicomponente Pb-Ba. Avuto riguardo al prelievo nella polvere del 25.6.2003 -Objet nr. 1005486 secondo la numerazione Microscan- la tabella dei risultati a p. 3 fa stato del ritrovamento di 4 particelle di antimonio, di 5 di bario e di 24 di piombo, il che corrisponde a quanto figura nel cosiddetto "report". Sennonché, verosimilmente un operatore della Microscan figura poi, in sede di verifica manuale, aver corretto, nello spettro 00173.tif, la S di solfo con la Pb di piombo, col che il risultato finale sarebbe quello di una particella antimonio-piombo, apparentemente una bicomponente e non più una singola. Ma se fosse davvero così, allora la logica conseguenza sarebbe quella che anche fuori dalla traccia (su cui sarebbe asseritamente stata appoggiata la SIG 210) ovvero nella polvere circostante v'era una particella cosiddetta "caratteristica" dei residui di tiro. Il che non deve sorprendere però più di tanto se si considera che le particelle "caratteristiche" possono, per loro natura", avere un'origine diversa da quella dei residui di tiro. Il prof. TE 6 ha, da parte sua, rilevato altre incongruenze. Tra queste, la presenza di stagno nello spettro della bicomponente Pb-Sb, di cui al nr. 00274.tif del Prelievo 1, circostanza -a suo dire- stranissima se posta in relazione ai residui di tiro, giacché lo stagno più non viene utilizzato nei paesi occidentali da molti e molti anni e solo ne contengono cartucce provenienti dall'est europeo. Viceversa -a dire del prof. TE 6- l'associazione piombo-antimonio-stagno "è di

frequente osservazione nelle particelle metalliche di origine ambientale" . Nella bicomponente Pb-Ba, di cui al nr. 00260.tif, secondo il prof. TE 6 sarebbe presente -stando al relativo spettro- anche se a livello minore, del cromo, sostanza questa che ne escluderebbe l'appartenenza ai residui dello sparo, essendo invece particelle con quella composizione "di frequente osservazione come inquinanti ambientali, derivando da comuni vernici" (doc. dib. 8 p. 32). Anche senza addentrarsi nelle suddette specialistiche argomentazioni svolte dal prof. TE 6, già solo dovendo constatare che la conclusione cui è giunta la dott. _____ non è sorretta da documentazione ineccepibile e rigorosa, bensì, in un caso, provatamente incompleta e, in un secondo caso, errata o comunque ambigua e inaffidabile, la Corte ha dovuto prescindere dal tenerne conto. Ciò significa che le indagini tecniche esperite non hanno portato la prova che la SIG 210 sia mai stata sul mobiletto del bagno, per cui nemmeno si può ritenere che AC 1 si sia recato ad armarsi nel bagno. Dal punto di vista procedurale il fatto - contrariamente a quanto ha, in sede di arringa, velatamente adombrato la Difesa - non è di nessuna rilevanza. È vero che nell'atto d'accusa, all'imputazione 1. di mancato assassinio, vengono menzionate, tra le circostanze che hanno preceduto l'addebito centrale (di aver cioè AC 1 sparato a PC 1 per ucciderlo), quella (pacifica) di "essersi AC 1 assentato per andare in bagno" e quella (contestata) di "essere ritornato nel locale studio con la pistola SIG P 210 cal. 9 da lui precedentemente preparata all'uopo" . Nondimeno, il fatto che, in esito a tutta l'istruttoria, quella predibattimentale e quella dibattimentale, la Corte abbia, in sede di giudizio, non ritenuta provata la suddetta seconda circostanza non muta, nella sostanza, né l'imputazione né il quesito che la Corte è stata chiamata a sciogliere. Solo significa che l'accusato, confrontato con la specifica questione di essersi armato in bagno, ha potuto e saputo far valere efficacemente le sue ragioni. Ciononostante che altrettanto chiara, univoca e ben riconoscibile era ed è stata per lui (aldilà della evocata circostanza di aver preso la pistola in bagno piuttosto che -come da lui sostenuto- dalla scrivania) l'accusa centrale, quella cioè di aver sparato a PC 1 per ucciderlo. Prova ne è che, durante tutto il procedimento, da questa accusa egli costantemente si è difeso, sostenendo di aver ferito PC 1 accidentalmente e non volontariamente. Al riguardo giova rilevare che per costante giurisprudenza, il principio accusatorio e quello dell'immutabilità dell'azione penale non sono lesi quando l'accusato ha potuto valutare con cognizione di causa e senza equivoco gli addebiti a suo carico, dal profilo oggettivo e soggettivo (cfr. sentenza 13.12.2000 della CCRP in re P.P.), su di essi ha potuto esprimersi e far valere le sue ragioni (cfr. Rep. 1998, p. 372 e ss.).

E. 21

Richiesto di spiegare il motivo per il quale, rientrato nello studio dopo essere stato in bagno, AC 1 sostiene di aver preso dalla scrivania la SIG 210 (oggettivamente carica e pronta al tiro) e con essa di essersi avvicinato a PC 1 per "mostrargliela", l'accusato, in occasione della ricostruzione del 29.4.2003, ha narrato quanto segue (cfr. videocassetta AI 89 di cui viene qui proposto uno stralcio che è stato trascritto): " ... AC 1: Prendo la 210, e perché prendo la 210? Per un motivo molto semplice. Quest'arma è stata acquistata a una borsa delle armi a _____, alcuni anni prima assieme all'PC 1 e verosimilmente c'era anche l'ingegner _____ di _____. Eravamo su, in quel momento c'erano ancora le leggi cantonali che regolavano l'acquisto delle armi a canna corta ecc. ecc., e c'era uno stand dov'era la _____, dove c'era il giovane che voleva tutte le formalità assolute per l'acquisto delle armi, il papà che aveva già qualche bicchierino era molto più flessibile. In effetti l'PC 1 era riuscito ad acquistare col papà, allegrotto, diciamo così, una Parabellum; in un secondo tempo ho acquistato anch'io questa 210. E perché volevo mostrargliela adesso

questa 210? Per un motivo molto semplice: perché a gennaio quando sono stato preso col tasso alcolico nel posteggio a _____, evidentemente ho dovuto il giorno dopo andare a fare il verbale in gendarmeria ecc. ecc. e sulla videata del PC ho visto che quest'arma comunque era registrata sotto le armi che io avevo già come collezionista. PP: Ecco signor AC 1, scusi se la interrompo, la mia domanda era molto più semplice però: lei arriva dal bagno e per quale motivo, quindi mi deve rifare ancora una volta la scena, perché prende la SIG 210, quando viene dal bagno? AC 1 (avvicinandosi alla scrivania e prendendo l'arma) ...la prendo proprio per dirgli quella cosa: ti ricordi quest'arma che noi pensavamo di essere stati, tra virgolette, furbi? invece io un mese fa me la sono ritrovata registrata nella mia scheda privata. È quello che volevo dirgli ed è per questo che mi sono avvicinato a lui, no, per mostrargli, lui nel frattempo mi stava parlando di Cossiga poi è successo quello che è successo..." Nel verbale del 23.6.2003, la questione gli è stata riproposta e -come anche poi in aula- AC 1 ha risposto: " ... Negli anni passati io ed PC 1 ci recavamo frequentemente alle borse delle armi di Neuchâtel e _____. In una di queste occasioni e più precisamente alla borsa di _____ dell'anno 1998 o 1999 io ed PC 1 avevamo acquistato due armi a canna corta presso un commerciante/ espositore lucernese il cui nome se ben ricordo era _____. In quegli anni vigevano ancora le norme legali cantonali per la vendita delle armi, io ed PC 1 eravamo sprovvisti di queste specifiche autorizzazioni ma siamo riusciti comunque ad acquistare due armi. Io una SIG 210 militare (quella da cui è partito il colpo il 24 febbraio 2003) ed PC 1 è riuscito ad acquistare una Parabellum. Arma quest'ultima di cui è particolarmente appassionato e possiede pure un importante e raro testo tecnico. Siamo riusciti ad acquistare queste armi pensando di avere fatto una "furbata" poiché ci eravamo recati allo stand alla presenza del padre di questo negoziante il quale era visibilmente alticcio a differenza del figlio che a nostre precedenti richieste aveva richiesto le rispettive autorizzazioni cantonali. Ovviamente l'atto di compra-vendita fu comunque iscritto nel registro dei commercianti a _____ (rivenditore). In pratica sia io che PC 1 eravamo convinti di aver acquistato due armi senza che le stesse fossero poi state iscritte nel registro dei collezionisti d'armi ticinesi. A detta della borsa delle armi era presente anche l'ing. _____ di _____, nostro comune amico. La sera del 12 gennaio 2003 mi sono ritrovato alla Gendarmeria di _____ per un verbale di Polizia a seguito del mio fermo del giorno precedente, siccome la sera dell'11 gennaio 2003 durante un controllo di Polizia mi hanno trovato addormentato nel mio veicolo acceso in un'area di parcheggio. In Gendarmeria a _____, dallo schermo raffigurante i miei dati anagrafici l'agente interrogante mi ha fatto notare che io sono collezionista d'armi. Io ho chiesto all'agente interrogante che cosa ci fosse in quella scheda che lui guardava e che mi riguardava. L'agente interrogante mi ha permesso di dare un'occhiata veloce alla mia scheda, dalla quale ho subito dedotto che la SIG 210, contrariamente a quanto io e PC 1 pensavamo, era stata registrata. Ed è di questo che io volevo rendere edotto PC 1, mostrandogli la SIG 210 la sera del 24 febbraio 2003. Il PP mi contesta che l'ing. _____ interrogato, ha dichiarato che non ricorda che lei AC 1 abbia acquistato armi da fuoco, durante le visite alle mostre d'armi. _____ ricorda l'acquisto di un'arma dell'esercito germanico. ..." (_____ è stato interrogato con verbale del 7.5.2003, all. all'AI 587) . Analizzata la vicenda sotto i vari punti di vista la Corte è giunta alla convinzione che AC 1 si è inventato di sana pianta la suddetta storia per dare plausibilità ad un comportamento altrimenti assai sospetto, qual è quello di essersi avvicinato con la SIG pronta al tiro (anche se AC 1 nega di esserne stato consapevole) all'amico, puntandogliela in direzione del capo, col risultato di averlo poi colpito. La storia della "furbata" è una menzogna inventata da AC 1 per coprire il

fatto che in realtà egli si è avvicinato a PC 1 con l'arma carica, puntata verso il suo capo, per ucciderlo. In primo luogo è una bugia il pretendere di aver saputo solo nel gennaio 2003 in Polizia che la SIG era registrata nella lista delle armi da lui acquistate come collezionista. È una bugia perchè il fatto è sempre stato noto a AC 1 avendo egli stesso chiesto ed ottenuto già nel 1997 la necessaria autorizzazione. Ben può essere che poi la sera del 12.1.2003 l'agente che lo interrogò sui fatti di _____, gli mostrò la videata della sua scheda di collezionista. Quel che però AC 1 vide altro non era se non ciò che lui da sempre sapeva essendo stato lui stesso ad avviare le procedure per ottenere -come ottenne- l'autorizzazione ad acquistare le pistole che, di fatto, ha acquistato, ivi compresa la SIG. Come si è andati minuziosamente esponendo al considerando 9., è assodato che il giorno 5.4.1997 (ovvero il giorno stesso nel quale si recò alla Borsa di _____) dopo aver visto l'arma, AC 1 ha di proprio pugno compilato il formulario per l'acquisto della stessa (inserendo -ancorchè non fosse strettamente necessario, come ha spiegato in aula il teste _____ - i dati tecnici) nonché di una seconda arma, indicando per la SIG 210 come fornitore la _____ di (e, per l'altra arma, il nome di un altro fornitore, _____). Dopo che detta istanza ha ottenuto i preavvisi favorevoli degli enti preposti (il Municipio di _____, l'Ufficio del casellario, il Comando della Polizia cantonale) il 13.5.1997 l'autorizzazione gli è stata concessa. Che i venditori di _____ gliel'avessero già venduta il 25.4.1997 nulla toglie alla regolarità della procedura, come spiegato in aula dal signor _____. In tali condizioni è impossibile ritenere che AC 1, dopo aver lui stesso dato avvio alla a lui ben nota prescritta procedura di autorizzazione non ne abbia conservato il ricordo (di aver cioè fatto l'istanza e ricevuto l'autorizzazione). E ancor più incredibile (siccome contrario alla logica e alla comune esperienza) è che, a fronte di tale sua iniziativa specificatamente volta a regolarizzare l'acquisto (e quindi la detenzione, il possesso) della SIG 210 egli abbia -contro ogni logica- potuto "fabbricarsi" un falso ricordo, ovvero di averla acquistata (e poi detenuta e posseduta) da "furbo", in modo irregolare e clandestino. E ciò benchè -sia chiaro- sia comunque fuorviante parlare nella specie di un "falso ricordo". La "furbata" -nel racconto che ne fa AC 1- non è infatti un fatto soggettivo solo da lui vissuto, bensì un fatto oggettivo che egli sostiene essere realmente successo a lui e a PC 1 (per cui di ricordo "condiviso" si dovrebbe semmai trattare) mentre erano insieme a _____ ove -a dire di AC 1 ma non anche di PC 1 che lo ha negato- sarebbero riusciti a farsi consegnare fisicamente, senza formalità alcuna, il primo la SIG 210 e il secondo una Parabellum, col che pensarono di essere stati "furbi" e che le due pistole non sarebbero state registrate. Inutile dire che la "storia" cozza contro la realtà dei fatti che prova inoppugnabilmente che AC 1 -come già sottolineato- compilò quello stesso giorno l'istanza di cui si è detto, mentre che PC 1, collezionista sin dal 20.1.1987, in previsione di recarsi alla Borsa di _____, già il 26.3.1997 aveva compilato e inoltrato analoga istanza all'Ufficio permessi tramite il Municipio di _____, indicando come fornitore l'armaiolo Colombo. Ma ancor più peregrina diventa la storia della "furbata" se si considera che la SIG 210 è la prima arma che AC 1 ha acquistato, appena poche settimane dopo aver conseguito il certificato di collezionista, certificato che (come già cennato) gli imponeva di acquistare e far registrare sull'arco dei successivi due anni almeno tre armi da fuoco. Credere alla storia della "furbata" equivarrebbe a credere che AC 1 da un lato è stato in ballo quasi sei mesi e si è anche sottoposto ad un esame pratico e teorico per poter diventare collezionista, mentre che dall'altro, tosto che ha avuto l'occasione di iniziare legalmente la sua personale "collezione", ha cominciato invece col comprare una pistola da "furbo", ovvero in modo irregolare, al di fuori delle formalità di legge, col risultato che -a suo dire- egli "credeva" ancora nel gennaio

2003 quando in Polizia gli venne mostrata la videata, che la SIG 210 non era mai stata registrata. L'argomentazione sottende comportamenti talmente contraddittori, illogici e insensati, che non portavano nessun vantaggio (salvo il risparmio dei fr. 30.- che costava ogni autorizzazione, che -come già accertato al considerando 9.- AC 1 ha invece pagato!) da parte del neo-collezionista AC 1 (ma anche da parte di PC 1 che, collezionista da anni, sapeva benissimo che per comprare una pistola non aveva di certo bisogno di fare il "furbo", né vi sono indizi per dire che lo volesse realmente fare, stante che già il 26.3.1997 aveva di sua iniziativa inoltrato un'istanza di acquisto), da apparire temeraria! D'altra parte, che l'acquisto della SIG 210 era stato autorizzato e che AC 1 ben lo sapeva lo rivela bene anche il suo comportamento successivo. Si ricorderà (è già stato accertato al considerando 1.) che, tra il 1997 e il 1999, quando ancora lavorava all'_____ egli ha ripetutamente partecipato ai tornei di tiro organizzati dalla banca e ai tiri presso lo Stand dei Civici Carabinieri, portando seco il Fass e la SIG 210, con la quale ha, più volte, sparato diversi colpi. In tali condizioni, è invero difficile credere che l'allora caposuccursale di _____ partecipasse a tali manifestazioni e sparasse (praticamente in pubblico) con una pistola acquistata "con una furbata" non registrata e quindi detenuta in modo irregolare e clandestino. In aula neppure AC 1 ha osato affermare una tale enormità, asserendo che, quando la portava e la usava nelle citate occasioni, era e si sentiva "tranquillo". E a ragione, a riprova che egli ha sempre saputo che l'acquisto dell'arma era stato autorizzato! D'altro canto che la "furbata" sia un'invenzione e nulla di più, lo prova altresì il fatto che, colui al quale -stando alle intenzioni di AC 1- l'aneddoto doveva essere, la sera del 24.2.2003, raccontato, per metterlo di buonumore, ovvero PC 1, interrogato in aula, l'ha negato, asserendo "che questa versione è nient'altro che una teatralità menzognera del solito AC 1". Per se stesso ha ricordato che con i venditori della _____, avvalendosi dell'aiuto di AC 1 che faceva da traduttore, egli trattò l'acquisto di una vecchia pistola a tamburo che -secondo PC 1- doveva essere libera alla vendita siccome la relativa munizione non esisteva più. Benché egli l'avesse loro pagata, essi furono inflessibili e non gliela consegnarono, col che egli tornò poi a ritirarla l'anno successivo. PC 1 ha altresì ricordato di aver segnalato lui a AC 1 la SIG 210, di avergli detto che era una bella arma, che l'avrebbe comprata lui stesso ma non aveva con sé sufficiente danaro. Finì che la comprò AC 1. PC 1 più non ricorda, ma tende ad escludere che i venditori -così inflessibili con lui- abbiano consegnato ad AC 1 seduta stante la pistola. Comechessia, quand'anche AC 1 sia per finire riuscito a farsela consegnare quel giorno, quel che conta è che nella sua versione della "furbata" i "furbi" sarebbero stati due, lui e PC 1, cosa che per sé stesso PC 1 ha categoricamente smentito, mentre che -come detto- per AC 1 lo esclude il fatto che fu lui stesso a compilare quello stesso giorno l'istanza di autorizzazione. Nel classeur grigio scamosciato sequestrato a AC 1 sono custodite l'autorizzazione 13.5.1997 che evade l'istanza 5.4.1997, recante il nr. 154/97 e quella 8.7.1997 che evade l'istanza 5.4.1997/3.7.1997 che pure reca il nr. 154/97 annullando e sostituendo la precedente del 13.5.1997. Sono cioè custodite nel citato classeur di AC 1 solo le autorizzazioni relative all'acquisto di pistole effettuato presso _____. Manca invece l'autorizzazione nr. 136/1997. Nella "scheda" per collezionisti, AC 1 ha elencato solo le quattro pistole comprate da _____ e anche in essa manca l'iscrizione della SIG 210. Se AC 1 l'abbia compilata a posteriori e se, pure a posteriori, abbia eliminato il suo esemplare di autorizzazione nr. 136/1997, alla Corte non è noto e AC 1 in aula l'ha negato. Resta, comunque, nel citato classeur di AC 1 una traccia certamente non da poco circa l'"esistenza" dell'autorizzazione 136/1997, ovvero la fattura emessa dal Dipartimento il 16.5.1997 che fa preciso riferimento alle "tasse relative alle autorizzazioni

no. 136 e no. 154 rilasciate il 13 maggio 1997 - acquisto armi da fuoco da collezione" e il cedolino di versamento che fa stato del pagamento, da parte di AC 1, in data 4.6.1997 di fr. 60.-. Al riguardo va sottolineato che AC 1 ha effettuato siffatto pagamento prima di aver chiesto il 3.7.1997 di esser autorizzato a comprare da _____ quattro armi invece di una e, quindi, prima che gli venisse rilasciata l'8.7.1997 (senza più prelievo di tassa!) l'autorizzazione no. 154 che annullava e sostituiva la precedente -di stesso numero- del 13.05.1997. Ciò significa che non possono esservi stati né dubbi, né equivoci sulle tasse che AC 1 pagò il 4.6.1997, ovvero quella per l'autorizzazione della SIG 210 e quella per l'autorizzazione della SIG SAUER P 228, da ordinare, come lui stesso scrisse nell'istanza 5.4.1997. Il 4.6.1997 l'autorizzazione 8.7.1997 nemmeno esisteva.

E. 22

Venendo alla questione della accidentalità o intenzionalità del ferimento di PC 1, la Corte ha affrontato il problema dipartendosi dai noti principi che regolano il processo indiziario e il precetto "in dubio pro reo". Essa ha in particolare tenuto conto della nozione di "indizio", il quale è, notoriamente, "una circostanza certa dalla quale si può trarre per un'intuizione logica una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi". Mancando prove sicure e tranquillanti si può fondare un giudizio di condanna su indizi quando essi permettono un processo d'induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso; la condanna deve essere la necessaria conseguenza della corretta valutazione di quegli indizi, ritenuto che ove vi siano più indizi in relazione al fatto da provarsi, il giudice deve avere cura di valutarli nel loro insieme e non isolatamente e senza violare il precetto "in dubio pro reo". Esso significa che "il giudice penale non può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo con cui si è verificata la fattispecie medesima. Il precetto non impone che l'assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi teorici sono sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, dubbi rilevanti sulla colpevolezza" (cfr. sentenza CCRP dell'8.10.2003, in re M.B. e giurisprudenza ivi citata). D'altro canto il principio "in dubio pro reo" non significa però obbligo per il giudice di prosciogliere ogni volta che egli, avuto riguardo ad una concreta fattispecie, abbia dei dubbi, ma soltanto ove egli rimanga nel dubbio; cioè laddove le prove assunte non hanno potuto procurargli la certezza dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto rilevante. Il principio "in dubio pro reo" non può essere inteso fino al punto illogico di valutare tutte le prove in maniera irrazionale per poter giungere ad una dimostrazione favorevole all'accusato. Allorquando si prospettano due o più ipotesi sono da respingere quelle proposte che si infrangono contro l'inaccettabile obbligo di interpretare, per ammetterla, tutti i fatti secondo l'angolo dell'eccezionalità, della straordinarietà, dell'inverosimiglianza e perfino del mistero più inspiegabile; bisogna invece in questi casi accettare quella che permette la spiegazione più normale e più logica di tutti i fatti. A giudizio della Corte, per credere all'accidentalità del ferimento di PC 1 bisognerebbe proprio procedere nel modo errato, ovvero prescindere da una valutazione d'insieme dei fatti accertati per leggerli isolatamente l'uno dall'altro, giustificando ciascuno di essi in base ad una spiegazione di volta in volta anomala, strana, illogica e sinanco improbabile ed eccezionale. Tanto per cominciare, si ha che, per dare alla tesi dell'accidentalità dello sparo un minimo di consistenza, occorrerebbe da subito decontestualizzarlo, attribuire cioè a semplici e fortuite coincidenze una serie di fatti che di certo bazzecole non sono. Al contrario, per AC 1 e per il suo futuro, vitali erano! Occorrerebbe cioè dissociare, slegare

completamente lo sparo dal fatto che AC 1, negli ultimi dieci anni, abbia via via depredata il conto dell'ignaro PC 1, così come dall'ulteriore fatto che quella sera PC 1 era salito a _____, certo per fare a AC 1 il favore di condurlo a casa e anche per mostrargli, già che c'era, la scomposizione della Parabellum, ma anche e soprattutto per vedere i documenti bancari come con AC 1 convenuto ("ta fo vidé tütt") e anche dal fatto che, per AC 1, quella non era per niente la sera giusta per confessarsi con PC 1, stante che una congrua dote non era per nulla pronta e che ancor meno giusto era il momento, stante che AC 1 stava mettendosi in proprio, avviando nuove attività in vista di un nuovo futuro. Una tale operazione di decontestualizzazione non può, pena l'arbitrio, essere effettuata, col che l'evento che ha portato al ferimento di PC 1 va esaminato nel descritto contesto e tenendo ben presente che AC 1 quella sera (dopo la lunghissima cena - "a tiravum pü sü i calzett" ha significativamente affermato PC 1-), giunto che fu con lui nel suo studio, smontata che fu la Parabellum, dopo esser rientrato dal bagno -ed erano ormai quasi le 23:30- non poteva più eludere la questione del "ta fo vidé tütt". Ed è proprio in quel frangente che è intervenuto lo sparo. Certo AC 1 ha sostenuto e sostiene che non era affatto un problema per lui "condire via" ancora una volta PC 1 con la solita tabellina fasulla da lui preparata, sennonché la Corte, al proposito, non può non considerare che, come già accertato, quella sera, il patto tra PC 1 e AC 1 era un altro: era quello del "ta fo vidé tütt", più volte ribadito, per cui la suesposta tesi di AC 1 appare quantomeno come una troppo facile banalizzazione -a posteriori- della questione. Detto di ciò che PC 1 si attendeva da AC 1 quella sera e che AC 1 invece non dovette affrontare perchè intervenne lo sparo, la Corte ha dovuto altresì considerare che, per credere all'incidente, si dovrebbero ammettere, siccome tutto sommato normali e non straordinarie, un cumulo di negligenze che lo stesso AC 1 riconosce e ha riconosciuto essere clamorose e, la prima, financo "irresponsabile". Già si è detto che AC 1 è pacificamente un buon conoscitore delle armi in genere e della SIG 210 in particolare, con la quale tra il 1997 e il 1999 -come già accertato- ha, a più riprese, sparato. AC 1 sin da ragazzo ha imparato le "regole d'oro" dell'uso delle armi e, come monitore di tiro, le ha pure insegnate ad altri. Che quella sera, per trovarsi, per finire, con la SIG 210 carica e pronta al tiro, a breve distanza dal capo di PC 1, dette regole egli le abbia tutte violate e disattese in modo ripetuto e plateale, è cosa sulla quale la Corte, preso altresì atto che egli ha negato di aver tirato il grilletto, non ha potuto convenire. AC 1 ha sostenuto e sostiene che già nei giorni precedenti il 24.2.2003, senza averne contezza, aveva con l'arma (che da un paio di mesi, per i già descritti motivi, quand'era in casa, si portava sempre appresso caricandola e scaricandola a seconda delle occasioni) assunto un rapporto di troppa "confidenzialità" che gli ha fatto dimenticare ogni regola di prudenza. Sennonché, nel contesto di cui si è detto, definire "negligenze" quelli che furono i comportamenti di AC 1 è sicuramente un'inaccettabile forzatura. Già si è detto che AC 1 avrebbe -a suo dire- armato l'arma già una sera della settimana precedente quando, per una crisi di sconforto, avrebbe inteso suicidarsi, cosa che poi non fece (col che diventa però legittima la deduzione che AC 1 stesso, in quei giorni, percepiva, risentiva siccome cruciale, giunta ad una sorta di bivio, la sua situazione per rapporto a PC 1, se davvero giunse a pensare ad una via d'uscita così estrema come è il suicidio). Avrebbe poi, per il turbamento, dimenticato l'arma carica e pronta al tiro sulla sua scrivania, cosa che sarebbe ricapitata il venerdì 21.2.2003 quando, trovatosi a dover uscire di corsa perchè i figli lo chiamavano (per andare tutti a _____, al Barilotto, a mangiare la pizza), omise di scaricare l'arma, di riporla nella cassaforte (dopo averle tolto -come è solitamente d'uso- il caricatore). Dimenticò -a suo dire- l'arma sulla scrivania (né se ne ricordò nei giorni successivi), benché gli fosse ben noto che egli

sarebbe stato assente per l'intero week-end, essendo prevista la sua trasferta in Svizzera interna, mentre che moglie e figli sarebbero rimasti a casa. Dimenticò l'arma, carica e pronta al tiro, sulla scrivania, lasciando il suo studio incustodito e accessibile a moglie, figli e quant'altri (amici dei figli, parenti, ecc.), fossero per un qualsiasi motivo venuti nel week-end, a casa sua, studio dal quale -come è noto- si accede alla piscina. Come già cennato, AC 1 stesso ha definito "irresponsabile" tale suo comportamento. A giudizio della Corte, vi è di che restare sgomenti, increduli e allibiti, tanto più se si considera che per verificare se l'arma era carica o scarica occorre - come ha depresso e mostrato in aula l'isp. TE 3 - una manciata di secondi e che l'asserita "fretta" (oltretutto per un banale motivo qual è quello di uscire di venerdì sera a mangiare la pizza) è stata (nel dire di AC 1) contrapposta ad azioni (quella di scaricare l'arma, togliere il magazzino e riporre almeno quello nella cassaforte) che richiedono, al massimo, per essere eseguite, qualche minuto, ma che avevano, rispetto a quell'asserita "fretta" un'importanza incommensurabilmente grande. Comunque sia andata (dopo che è fallita la prova che AC 1 avesse, in realtà, preso in bagno la SIG 210 carica e pronta al tiro), la Corte ha dovuto fondare le proprie valutazioni sul fatto che, la sera del 24.2.2003, AC 1 -come a sue affermazioni- prese dalla scrivania la pistola carica e pronta al tiro (e ciò benché PC 1 abbia dichiarato di non averla vista né quando vi si sedette per scompare la Parabellum, né dopo, quando vi girò attorno, come mostra la foto nr. 117, per recarsi a guardare i quadri appesi alla parete di fondo). Ciò che però la Corte non ha creduto, giudicandola inverosimile, è la circostanza -da AC 1 asserita- secondo cui quando, rientrato dal bagno, prese l'arma dalla scrivania, non si sarebbe avveduto che la stessa era carica. Intanto v'è da ricordare che già la Corte ha giudicato essere una bugia il motivo addotto da AC 1 per giustificare di aver preso in mano l'arma, "per mostrarla" a PC 1 (la storia della "furbata"). Caduta detta "scusa", ne deriva che AC 1 ha preso con sé consapevolmente l'arma carica prima di avvicinarsi a PC 1. Ma, anche nella denegata ipotesi che AC 1 ebbe davvero un motivo per prenderla in mano, quello che è assolutamente inspiegabile è che egli non abbia d'istinto fatto, in applicazione della prima "regola d'oro", il movimento di scarica e ciò tanto più che, se davvero ivi l'aveva giorni prima dimenticata, il solo fatto di rivederla non può non averlo, almeno in quel momento, reso conscio della sua precedente negligenza (ben sapeva -che diamine!- di esser stato via tutto il week-end e che quindi più non la "toccava" da alcuni giorni!). In tali circostanze non solo non ha eseguito il movimento di scarica, ma, se si sta al suo dire, nemmeno avrebbe visto e poi percepito prendendola in mano, che il magazzino era completamente inserito. Nemmeno avrebbe visto che la sicurezza manuale era su "F" e -quel che è più incredibile- non avrebbe nemmeno notato il vistoso cane armato che -cromato com'è- risalta assai sulla pistola nera! E che non l'abbia visto è tanto più incredibile e singolare se si considera che -a suo dire, come già cennato- egli era solito tenere seco la SIG con la leva manuale della sicurezza su "S", il magazzino non del tutto inserito e il cane disarmato! Avvicinandosi a PC 1 fino ad arrivarli spalla a spalla, AC 1 nemmeno si sarebbe curato di tenere l'arma con la canna puntata verso il pavimento, così come impone un'altra "regola aurea". A suo dire egli la teneva in quel frangente appoggiata sulla sua mano destra, molto alta, ovvero a circa 150 centimetri dal suolo e, per di più, puntata verso il capo di PC 1. E ciò benché non vi fosse alcuna reale necessità di tenerla in siffatto modo, del tutto contrario alle regole, neppure nella denegata evenienza che la storia della "furbata", anziché esser un pretesto, fosse stata vera ed AC 1 davvero avesse solo voluto "mostrare" a PC 1 la SIG. Tenere l'arma un po' più in basso (oltre che puntata verso il suolo) sarebbe infatti stato più compatibile (oltre che con la prudenza) anche con la logica. Senza dimenticare che lo stesso AC 1 ha comunque dato

atto che il suo modo di "mostrare" l'arma a PC 1 fu totalmente anomalo (anche gli armaioli non la mostrano mai così -ha detto- bensì poggiandola su un tavolo o su altra superficie piana). In tali circostanze, è quindi difficile credere che AC 1 abbia agito in modo tanto sconsiderato solo per troppa "confidenza" con l'arma e soprattutto è difficile credere che è solo per una svista, una disattenzione che egli abbia tenuto l'arma carica e la canna in mira con la testa di PC 1 proprio nel momento in cui, per un'ulteriore incredibile coincidenza (stando alla versione di AC 1 che nega di aver tirato il grilletto), il colpo partiva. AC 1 ha sempre sostenuto di non sapere come è accaduto che il colpo sia partito. Nel verbale in cui si è spinto più in là ha dichiarato che " ... essendo il colpo partito in un qualche modo io ho causato il funzionamento del meccanismo di scatto. In un qualche modo deduco che ho toccato il grilletto. Il colpo è partito inavvertitamente... " (cfr. verbale 25.2.2003 alla PP p. 5 e 6). Al riguardo (come già cennato al considerando 19.) l'unica ipotesi che il perito di parte signor TE 5 ha ventilato è che una piccola feccia (o un minuscolo corpo solido) sia andata a ficcarsi "nell'accoppiamento fra la superficie dei pezzi del dispositivo di scatto", per il che, sfiorando il grilletto o a causa di un lieve urto, il colpo sarebbe partito. La Corte ha ritenuto, alla luce di tutti i fatti sin qui descritti e nel concreto contesto, che una tale evenienza sia da ritenere totalmente remota e assolutamente improbabile. La Corte al riguardo ha dovuto considerare (come già esposto al considerando 19.) che la SIG 210 non ha mai avuto problemi di funzionamento né nel passato quando AC 1 la usava, né dopo il ferimento di PC 1 quando l'isp. TE 3 fece le sue verifiche. Altresì la Corte ha dovuto considerare che erano circa due mesi che AC 1 si portava appresso in casa la SIG e che in quel periodo più volte egli l'ha caricata e scaricata e mai è accaduto che una qualsiasi minuscola feccia abbia provocato alcunché. Più volte, a dire di AC 1, egli ha appoggiato l'arma di qua e di là, a seconda di quel che faceva, eppure nonostante gli urti che essa può avere preso, mai nulla è successo. Che la piccola feccia abbia atteso (per andare a ficcarsi in quel particolare meccanismo e conseguentemente produrre, per uno sfioramento del grilletto o per un lieve urto, la temporanea modifica della "normale azione dei cinematismi dei pezzi coinvolti") proprio il momento in cui la bocca della canna stava a breve distanza dalla testa di PC 1, è -a giudizio della Corte- una di quelle evenienze che di certo, teoricamente, non si possono mai escludere, nondimeno, per ammetterla, bisogna, nelle concrete circostanze e nel concreto contesto sin qui descritti, accettare di sconfinare nella più assoluta eccezionalità e straordinarietà degli eventi, nella più fortuita casualità. Senza dimenticare che, se davvero AC 1 fosse stato egli stesso sorpreso dall'imprevisto ed improvviso sparo, mal si comprende come mai, per la forza del rinculo e stante che egli teneva l'arma non già saldamente in pugno, ma solo appoggiata sulla sua mano destra (con le dita distese ed il solo pollice che la teneva dal lato opposto -come mostra la foto 76-), essa non gli sia sfuggita, cadendo a terra. Secondo il Difensore di AC 1 tutti gli incidenti sono, chi più chi meno, dovuti a disattenzioni e a negligenze anche plurime. All'uopo egli ha evocato i fatti di Sigirino, durante i quali un agente di polizia fu pure accecato e perse l'udito, in seguito alle molteplici negligenze commesse da due colleghi, in particolare dall'agente N. A tale argomentazione la Corte obietta che, nel suddetto caso, in esito alle plurime negligenze commesse dall'agente N., vi fu -a differenza che, nel caso di AC 1- chi il grilletto tirò. La pistola mitraglietta, in quel caso, non sparò inopinatamente da sola, perchè una minuscola feccia aveva sganciato il meccanismo di scatto. Nel caso di AC 1, invece, con le asserite molteplici negligenze, egli ha cercato di giustificare come fu che, senza eseguire il movimento di carica (che di tutta evidenza non poteva eseguire in presenza di PC 1 che l'avrebbe udito), si trovò nondimeno a fianco di PC 1, con una pistola carica e pronta

al tiro puntata in direzione della sua testa, che, per finire, avrebbe sparato da sola. Senza dimenticare, poi, il diverso contesto in cui è avvenuto il ferimento della vittima: un'esercitazione di polizia nel caso di Sigirino, una malversazione di più di 3 milioni di franchi che occorreva nascondere nel caso di AC 1. Tutto ciò considerato la Corte è pervenuta al fondato e solido convincimento che a _____, quella sera del 24.2.2003, PC 1 non fu da AC 1 ferito accidentalmente, bensì che AC 1 simulò un incidente al fine di uccidere PC 1. È solo nell'ottica della simulazione di un incidente che quelle che AC 1 vuol far "passare" per "negligenze" (inspiegabili in una persona conoscitrice delle armi fin dall'adolescenza) riacquistano il loro vero significato che è stato quello di fare da "copertura" ad altrettante azioni che era necessario compiere in vista di creare le premesse per la partenza dello sparo. Delle più importanti si è già detto: in particolare dell'impossibilità di caricare la SIG in presenza di PC 1, rispettivamente dell'esigenza di dare una certa qual plausibilità al fatto di essersi posizionato accanto a lui con l'arma pronta al tiro, puntata contro la sua testa. Per il resto, mentre che la simulazione di un incidente spiega bene il contesto retrostante, il movente in particolare, la tesi dell'incidente "vero" sostenuta da AC 1 non lo considera, lo esclude, tant'è che fin che PC 1 non ha scoperto e denunciato le malversazioni, anche gli inquirenti alla tesi dell'"incidente" s'erano apparentemente adagiati e contro AC 1 era stata promossa l'accusa di lesioni colpose gravi. La simulazione dell'incidente spiega altresì bene taluni fatti che, a prima vista, potrebbero "vestire" la tesi di AC 1 (e in tale ottica li ha -infatti- letti ed interpretati nella sua arringa il Difensore). Si pensi, ad esempio, al fatto che l'evento è accaduto a _____, in casa e nello studio di AC 1, mentre che al piano di sopra dormivano moglie e figli: se è vero che dette circostanze sono le più normali in un contesto veramente accidentale, esse restano e appaiono come le più ovvie e normali anche nel caso di simulazione di un incidente. Se il disegno di AC 1 è stato -come la Corte afferma che è stato- quello di intenzionalmente uccidere PC 1 con un'arma da fuoco, l'unico posto in cui ciò poteva avvenire era quello in cui il tentativo è stato realmente commesso, ovvero a casa di AC 1, a tarda ora, quando era sicuro che i familiari erano a letto e verosimilmente dormivano (e dove una tenda parzialmente aperta o totalmente chiusa non faceva nessuna differenza perchè, data l'ora e la stagione, il rischio che qualcuno guardasse dentro era minimo, per non dire nullo visto che -di fatto- la sera del 24.2.2003 nessuno ha visto il preteso "incidente" dall'esterno), nel suo studio ove teneva usualmente tutte le sue armi e munizioni, dove sarebbe apparso normale, stante che anche PC 1 era un appassionato di armi, che l'uno o l'altro o entrambi ne stessero maneggiando (come realmente accadde per PC 1 con la Parabellum, per AC 1 con la SIG, e per entrambi con la Sites Spectre). Da questo profilo, è parso alla Corte inquietante lo "scenario" che AC 1 aveva predisposto, il venerdì 21.02.2003 nel pomeriggio, in previsione della venuta in casa sua di PC 1 la sera del 24.02.2003 (cfr. considerando 15.), nel suo studio: una Parabellum stava sulla scrivania, una seconda pistola, ancorché dentro la sua scatola, stava sul PC e la SIG 210 stava sull'altro lato della scrivania. Scenario che è (salvo che per la SIG, col suo magazzino accanto, che AC 1 appoggiò per finire sulla libreria) sostanzialmente lo stesso che "videro" gli inquirenti, dopo il ferimento di PC 1 e che immediatamente evocava e metteva l'accento sulla presenza di più armi, uno scenario di primo acchito compatibile con "l'incidente", che lo "preparava" quasi, che lo "suggeriva", che, in ogni caso, era in totale consonanza sia con la passione per le armi condivisa dai due "amici", sia con il tragico sparo. Prova ne è che fin che PC 1 non ha parlato dell'altro legame che li univa (quello costituito dai soldi), era quasi impossibile ipotizzare che, quella sera, a _____, PC 1 era salito con tutt'altro intento e non certo per smontare una

Parabellum che AC 1 subdolamente gli aveva, per così dire, "messo in mano", neppure consapevole -lo PC 1- che sul PC v'era una seconda pistola e che una SIG carica si trovava dall'altra parte della scrivania. Ma poiché lo scenario preparato e costruito da AC 1 parlava solo il "linguaggio" delle armi, se PC 1, per finire, non avesse parlato o fosse morto, cogliere un'altra realtà aldilà di quella di "facciata", non sarebbe invero stato agevole, anche perché, essendo fortunatamente PC 1 sopravvissuto allo sparo e avendo egli per finire denunciato AC 1 per le note malversazioni, nemmeno è dato di sapere (né è lecito fare congetture aldilà dei fatti accertati) se lo scenario sarebbe rimasto quello o se era nelle intenzioni di AC 1 di modificarlo. Quel che è certo per la Corte è che, con PC 1 vivo, il complesso delle prove raccolte consente, aldilà di ogni ragionevole dubbio, di affermare che il ferimento di PC 1 non è stato accidentale, che l'incidente è stato solo una messinscena di AC 1, il quale, deliberatamente, si è avvicinato da tergo a PC 1 e, tirando il grilletto, gli ha sparato in direzione del capo per ucciderlo, fortunatamente mancando il risultato, nondimeno procurandogli le descritte lesioni, attestate dai certificati medici in atti, e ciò nell'intento di nascondere le malversazioni commesse in suo danno. A tale conclusione la Corte è giunta pur considerando che, tornando dal bagno, AC 1 non poteva sapere se PC 1 era rimasto alla scrivania centrale oppure se si era spostato. Rientrando nello studio, lo vide girato verso la parete di fondo, intento a guardare le fotografie. Fu cioè per un caso -ciò va detto- che AC 1 si ritrovò confrontato con una situazione che, per rapporto a ciò che aveva intenzione di fare, era sicuramente propizia. Anche il discorso che ne venne tra PC 1 e lui fu del tutto naturale, avviato addirittura da PC 1 con ovvio riferimento alle immagini che stava guardando. Nondimeno è del pari vero che AC 1 fu abile e determinato nello sfruttare la situazione favorevole, armando, con notevole sangue freddo, la sua mano e, nell'avvicinarsi a PC 1, curando, con non comune scaltrezza, di orientare il discorso (con quel "guarda la data") in modo che l'altro ancor più allungasse il capo verso la foto, continuando, per quel tanto che occorreva, a rimanere girato e fermo, e, soprattutto, ignaro di ciò che gli stava succedendo -e che gli è successo- (tant'è che nulla ha visto, non la pistola nella mano di AC 1 e tantomeno costui tirare il grilletto). È vero che, per finire, AC 1, che era ed è un buon tiratore, l'ha mancato, ma talmente di poco, come eloquentemente dimostrano le foto nr. 145 e 146 dell'AI 608, che la tesi dell'incidente è ben lungi dal trarne vantaggio. Il Difensore di AC 1 ha insistito nel dire che l'uccisione di PC 1 sarebbe stata per AC 1 un totale non senso, giacché sarebbe stato impossibile, se PC 1 fosse morto, che le malversazioni non fossero emerse. Oltre a _____, per il clamore che ne sarebbe venuto, avrebbero potuto diventare sospettosi il gestore di _____ del conto _____, signor _____, o altri funzionari della banca, senza dimenticare -a mente del Difensore- che, giusta le Direttive dell'Associazione svizzera dei banchieri in materia di conti di clienti dei quali non si hanno notizie, la banca sarebbe comunque stata obbligata a informare gli eredi di PC 1 dell'esistenza del conto. Trattasi di argomentazione inidonea a scalfire il dianzi motivato convincimento della Corte, la quale, evidentemente, ha maturato il proprio giudizio sulla base dei fatti che sono stati accertati con PC 1 vivo, e non in base a quelli -totalmente ignoti e imprevedibili- che sarebbero stati o che si sarebbero potuti/dovuti accertare ove PC 1 fosse morto. Oggi a tale riguardo si possono fare solo ipotetiche congetture e speculazioni, e ciò sotto vari aspetti, in particolare per quel che concerne il comportamento che avrebbe tenuto la moglie di AC 1 (che, comunque, non assistette al ferimento) o che avrebbe tenuto il signor _____ (che forse avrebbe potuto sospettare e forse no, stante che, in tanti anni che ha gestito il conto _____, mai ha né visto né conosciuto PC 1, né mai ha avuto modo anche solo di pensare che i prelievi che faceva il procuratore

non fossero concordati con l'avente diritto economico del conto, né che non fossero avvenuti nel suo esclusivo interesse e che, posto che abbia avuto notizia del ferimento di PC 1 -è stata la stessa Difesa a rendere noto alla Corte che la televisione della Svizzera tedesca è stata tra le prime a diffondere un servizio nella popolare trasmissione "10 vor 10"- non risulta che abbia dato avvio ad alcuna procedura, l'iniziativa di controllare il conto _____ essendo partita da _____ per conto di PC 1) o altri ancora. Dal profilo giuridico certo è che il conto _____ non sarebbe mai diventato un conto "sans nouvelles" a norma delle Direttive emanate dall'Associazione svizzera dei banchieri, dato che una tale situazione non si verifica neppure dopo dieci anni, quando alla banca è noto il procuratore del conto, che era nel concreto caso, lo stesso AC 1. Del pari è solo un'ipotetica congettura -che non può nullamente essere considerata- quella adombrata dal patrono di parte civile, a dire del quale non sarebbe da escludere che quei fr. 9'500.- da AC 1 prelevati dal conto _____ la mattina del 21.2.2003 (e verosimilmente non spesi), egli li avrebbe magari messi nelle tasche di PC 1 morto, a dimostrazione del fatto che i prelievi li faceva sempre e solo su richiesta di PC 1.

E. 23

In diritto, si ha per costante giurisprudenza che " nei reati contro la vita, la fattispecie di base è l'omicidio intenzionale commesso da chiunque uccide intenzionalmente una persona e punibile con la reclusione non inferiore a 5 (cinque) anni (art. 111 CP). L'assassinio è la fattispecie qualificata - punibile con la reclusione perpetua o la reclusione non inferiore a 10 anni (art. 112 CP) - che si differenzia dal primo per la particolare mancanza di scrupoli dimostrata dall'autore, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi." (cfr. DTF 118 IV 122 e giurisprudenza e dottrina ivi citate). Secondo Il messaggio del Consiglio federale relativo alla novella legislativa entrata in vigore il 1.1.1990 (cfr. FF 1985 II 912/3, n. 212.1) e la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 118 IV 122 e 117 IV 369) il tipo d'assassino cui si riferisce la legge è quello descritto dallo psichiatra _____ (RPS 1952 313, 314 e 324), ossia quello di una persona senza scrupoli, priva di sentimenti sociali, che agisce a sangue freddo, dimostrando un egoismo primitivo e crasso. Una persona, dunque, che non tiene in nessun conto la vita altrui pur di realizzare il proprio interesse ed è pronta a sacrificare, per soddisfare bisogni egoistici, un essere umano che non gli ha fatto nulla, dando così prova di una mancanza completa di scrupoli e d'una grande freddezza affettiva (DTF 118 IV 126, 115 IV 14). Il movente oppure lo scopo oppure le modalità particolarmente perversi non sono che degli esempi della "particolare mancanza di scrupoli", che deve risultare da una valutazione d'assieme delle circostanze interiori ed esteriori (cfr. anche Stratenwerth, Strafrecht BT I e II, Teilrevisionen 1987-1990, § 1 n. 17). Va, a questo proposito, annotato che, per Stratenwerth (Strafrecht, BT I. § 1 n. 20 pag. 28), quanto più vi è sproporzione tra lo scopo perseguito e la distruzione della vita umana, tanto più ci si avvicina alla fattispecie dell'assassinio. Per l'ammissione della forma qualificata dell'assassinio sono determinanti soltanto le circostanze direttamente connesse con il reato, quali le sue caratteristiche o il movente che ha indotto l'autore ad agire (DTF 117 IV 369, DTF 117 IV 392 e dottrina ivi citata). Sono invece da considerarsi circostanze non concernenti direttamente l'atto, i precedenti dell'agente e il suo comportamento prima e dopo l'atto nella misura in cui tali elementi non hanno con esso alcuna relazione (DTF 117 W 393). Per il resto sono ancora valide la giurisprudenza e la dottrina riferite al previgente art. 112 CP (Stratenwerth, o.c. § 1 n. 16; Rehberg, Strafrecht III, pag. 19 segg.; DTF 118 IV 125 e 126, 117 IV 393). Così è considerato un assassino chi uccide una persona per commettere, coprire o facilitare un altro

reato (Schubarth, Komm., all'art. 112 n. 23, 25, 27 e 28) per vendetta, egoismo, piacere di uccidere (DTF 106 IV 342-349), per evitare disagi, per esempio eliminando persone fastidiose o intralcianti, come la donna resa incinta, la moglie quando le si preferisce un'altra donna o il teste di un altro delitto (DTF 101 IV 278; 77 IV 64, 70 IV 8). Parimenti è assassino e non omicida chi uccide con modalità astuta, perfida o subdola, approfittando dell'incapacità di difendersi, dell'ingenuità o della fiducia della vittima così che, per la definizione di assassinio, possono entrare in linea di conto anche le particolari relazioni dell'autore con la vittima (Rehberg, o.c., pag. 20 ad c. e sentenze citate; DTF 117 IV 393, cons. 19b), oppure chi uccide usando mezzi particolarmente esecrabili (DTF 106 IV 345, 77 IV 64). Una particolare mancanza di scrupoli dell'agente non è peraltro incompatibile con una sua responsabilità scemata o deficienza caratteriale (DTF 95 IV 167; 82 IV 8; 81 IV 150; 80 IV 239) e neppure con una (non scusabile) violenta commozione dell'animo (Trechsel, Kurzkomm., all'art. 112 n. 25 e cit.). Nel caso di AC 1 non fa dubbio che egli ha commesso il tentativo di reato nella forma qualificata di mancato assassinio sia per il movente e lo scopo perseguito sia per le modalità messe in atto, particolarmente perversi. Da un lato egli prima ha depredata il conto di PC 1 e poi per nascondere le malversazioni, egli ha cercato di eliminare la persona che avrebbe potuto smascherarlo. Per farlo non si è fatto scrupolo di attirare l'ignaro e fiducioso PC 1 nella sua casa per poi sorprenderlo, durante un'apparentemente innocente conversazione a proposito di una data su una fotografia, con un colpo di pistola che gli ha sparato al capo, facendo in modo che sembrasse un incidente. Trattasi invero di un movente e di modalità così perfidi e malvagi da far apparire AC 1 come una persona senza scrupoli priva di sentimenti, capace di agire a sangue freddo per un fine di egoismo primitivo e crasso. L'imputazione di mancato assassinio dell'atto d'accusa deve quindi essere confermata così come da confermare è quella -pacifica- di ripetuta appropriazione (ex art. vecchio 140 e nuovo 138 CP) per avere AC 1 ripetutamente convertito a proprio indebito profitto la somma di complessivi fr. 3'195'000.- circa, in danno di PC 1, danaro che, in forza di una procura generale, era a AC 1 affidato. È appena qui il caso di ricordare che il reato di appropriazione indebita è contemplato dall'art. 138 CP (in vigore dal 1° gennaio 1995) che commina la reclusione fino a 5 anni o la detenzione (la detenzione fino a 5 anni secondo il previgente art. 140 n. 1 CP) a chiunque tra l'altro impieghi indebitamente a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali (una somma di denaro, secondo la legge anteriore) affidatigli. Degli altri reati, di cui all'art. 253 CP e 91 cifra 1 LCS, pure da confermare, si è già detto e ai relativi considerandi si rinvia.

E. 24

Dopo l'arresto di AC 1, la Pubblica Accusa ha ordinato che egli fosse sottoposto a perizia psichiatrica affidando l'incarico di perito al dottor PE 3. A tale decisione si è opposto l'accusato sostanzialmente perchè, a suo modo di vedere, la perizia aveva l'unico scopo di confortare la tesi accusatoria, rispettivamente di scavare dentro di lui come se egli avesse dentro un "mostriciattolo" o quant'altro, risp. per trovare dentro di lui "una qualche macchia nera" (così, AC 1, testualmente, in aula, durante l'audizione del dr. PE 3). Nel seguito il Difensore di AC 1 ha portato il suo reclamo anche davanti al Giar, senza successo, col che, per finire, la perizia è stata redatta, evidentemente senza che il perito potesse conferire con AC 1. Egli si è fondato sugli atti (prendendo visione anche della cartella medica acquisita presso la Clinica di _____, con i tests cui ivi fu sottoposto AC 1, nonché delle videocassette delle ricostruzioni e delle interviste, effettuando un sopralluogo nella casa di _____, leggendo i verbali dell'accusato e assistendo alle audizioni di

alcune persone di riferimento, quali i suoi genitori, la moglie, L. S.). Quando ormai il dottor PE 3 stava ultimando il suo rapporto, AC 1 ha inviato al suo Difensore il seguente manoscritto di data 4.11.2003 (cfr. AI 610): " io sono sempre stato presente con la testa, con completa capacità di volere e d'intendere, e in questa difficile e dolorosa situazione la consapevolezza che qualcuno indaga su di me per esperire una diagnosi psicologica non mi fa star bene. In contrapposizione con quanto da te ordinatomi in precedenza -il sottrarmi all'allestimento di una perizia psichiatrica- ti chiedo di trasmettere a chi di competenza la mia volontà ad essere interpellato e sentito dal dott. PE 3, perito nominato...". Il Difensore lo ha inviato al perito. Dato che il termine (già prorogato) assegnato al perito per la consegna del suo reperto veniva a scadere, alla richiesta di AC 1 non veniva dato seguito. La perizia è stata consegnata il 13.11.2003. Ad essa ha fatto seguito il deposito degli atti, col che in data 24.11.2003, il Difensore di AC 1 ha chiesto l'estromissione dagli atti della perizia ed il conferimento di un nuovo incarico ad altro professionista specializzato in psichiatria forense. Respinte tali domande dalla Pubblica Accusa, il Difensore ha inoltrato reclamo al Giar, producendo altresì uno scritto datato 25.11.2003 del dottor _____, professore presso l'Università " _____" di, scritto nel quale soprattutto si critica la metodologia seguita dal dr. PE 3. Il Giar ha respinto il reclamo (cfr. AI 688). Né ha avuto miglior sorte un secondo reclamo presentato dal Difensore di AC 1 il 15.12.2003, chiedente, tra l'altro, ancora l'estromissione dagli atti del rapporto del dr. PE 3. Dato che sulla questione della perizia anche in aula si è -come si dirà meglio nel seguito- molto discusso, è d'uopo qui riportare, in forma di sunto, la cronologia degli atti esperiti in sede predibattimentale, a partire dall'inoltro da parte di AC 1 della sua lettera 4.11.2003: - 04.11.2003 già riportata lettera manoscritta di AC 1 al suo legale (AI 610); - 12.11.2003 decisione del PP di rinviare la Difesa alla "più corretta forma dell'istanza motivata di richiesta di prove, essendo prossima la conclusione della perizia" (AI 626); - 13.11.2003 data della perizia del dr. PE 3; - 13.11.2003 deposito atti scadente il 1.12.2003 (ivi compresa la perizia); - 14.11.2003 scadenza del termine (già prorogato due volte) per la consegna del referto peritale; - 24.11.2003 il Difensore presenta istanza di estromissione della perizia del dr. PE 3 e di conferimento ad altro professionista specializzato in psichiatria forense dell'incarico di redigere una nuova perizia (AI 638); - 27.11.2003 l'istanza di estromissione dell'avv. _____ viene respinta dalla PP (AI 642); - 09.12.2003 il Difensore inoltra reclamo al Giar (AI 660A); - 07.01.2004 reiezione del reclamo da parte del Giar (AI 688); - 01.12.2003 il Difensore, in sede di complemento d'inchiesta, ha chiesto, tra l'altro, l'allestimento di una nuova perizia da parte di altro professionista del ramo (AI 647); - 03.12.2003 la richiesta è stata respinta dalla PP (AI 651); - 15.12.2003 il difensore ha interposto reclamo al Giar (AI 678); - 14.01.2004 il Giar ha respinto le richieste (AI 698). Tutto ciò premesso, si ha che il perito -come si legge a p. 47 del suo referto- ha per AC 1 formulato la diagnosi di "disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo "borderline" (ICD-10 F60.31) con elementi di antisocialità" (da notare che già i medici di _____ avevano concluso, previa esecuzione di tests e dopo valutazione clinica per una "personalità al limite con tratti psicopatici", avendo essi posto, sulla base dei fatti a loro noti a quel momento, la diagnosi di "Sindrome posttraumatica da stress"). Rispondendo ai quesiti postigli il dottor PE 3 ha dichiarato che, a suo parere "la capacità del peritando di valutare il carattere illecito dell'atto non era scemata" e che pure "la capacità del peritando di agire conformemente alla corretta valutazione del carattere illecito dell'atto non era scemata, se non -forse- in modo molto lieve" , concetti questi che egli ha chiaramente ribadito anche in aula, dove ha pure

confermato che "soltanto «in dubio pro reo» (mi si consenta l'uso di un'espressione giuridica in un contesto medico) può essere ammessa una scemata responsabilità di grado lieve". Al dibattimento, dopo che l'audizione del dottor PE 3 era ormai terminata, ed egli aveva già lasciato l'aula, il Difensore di AC 1 ha chiesto alla Corte di voler ordinare un supplemento di perizia, da affidare ad altro perito, al fine di fugare il dubbio espresso dal dr. PE 3. Invitato dalla sottoscritta Presidente a riascoltare, attraverso la registrazione, le parole del perito, il Difensore ha accondisceso, dichiarando di voler tenere in sospeso la sua istanza, che -come attesta il verbale alla pagina 24- è poi stata riproposta il giorno seguente, ovvero il 31.8.2004. Sentite le parti, la posa del quesito e la relativa risposta sono state di qualche giorno ritardate, di guisa da non dover ulteriormente rinviare l'audizione del teste TE 1. Nel seguito -come si legge nel verbale del dibattimento a p. 27- il Difensore di AC 1 ha chiesto ed ottenuto una breve sospensione del dibattimento per avere il tempo materiale per allestire un allegato, da introdurre alla Camera dei ricorsi penali, postulante la ricsua della Procuratrice pubblica. Per finire, con l'accordo delle parti, il giovedì 2.9.2004, sentite nuovamente le parti (cfr. verbale del dibattimento alle p. 34 in fine, 35 e 36) sono stati posti a giudizio i seguenti quesiti: 1. Se deve essere ordinato un supplemento di perizia psichiatrica volto ad accertare se AC 1 ha eventualmente agito in stato di lieve scemata responsabilità? 2. In caso affermativo, a chi deve essere conferito l'incarico di supplemento peritale (dato per escluso il dott. PE 3)? 3. In quale misura il nuovo perito si dovrà ritenere vincolato alla perizia rispettivamente all'audizione del dott. PE 3? L'istanza di supplemento di perizia è stata dalla Corte respinta in buona sostanza perchè -come ben emerge dall'istoriato testé riportato- la questione di allestire una nuova perizia da parte di altro (rispetto al dr. PE 3) specialista del ramo è già stata proposta in sede predibattimentale e respinta dal Giar, senza che il Difensore abbia impugnato tale decisione, che è quindi cresciuta in giudicato. D'altro canto la Corte ha altresì dovuto constatare che il dr. PE 3 aveva chiaramente già scritto nel suo referto consegnato il 13.11.2003 che, nel dubbio, andava ammessa, a beneficio di AC 1, una scemata responsabilità di grado lieve (cfr. AI 629, p. 49). Di ciò erano perfettamente al corrente sia la Pubblica Accusa, sia la Difesa di AC 1, tosto che la perizia è stata loro messa a disposizione. Nessuna delle citate parti ha ritenuto di dover, a quel momento, chiedere al dr. PE 3 chiarimenti sullo specifico argomento del "dubbio", essendo peraltro chiaro che lo stesso conseguiva al fatto di aver dovuto stilare una perizia senza poter conferire -per la sua opposizione- col peritando. In aula il dottor PE 3, pur diffondendosi (per rispondere alle domande postegli dalla sottoscritta Presidente e dalle parti) nella chiarificazione delle risposte già da lui date nel referto peritale, le ha, nella sostanza, totalmente confermate. Egli non ha aperto al riguardo nessun nuovo interrogativo, confermando altresì il "dubbio" (rimastogli) che lo ha indotto a riconoscere a AC 1 di aver agito in stato di scemata responsabilità di grado lieve. In tali condizioni, la Corte non ha ritenuto necessari nuovi accertamenti peritali, né da chiedere al dr. PE 3, né, tantomeno, ad altro specialista del ramo, la questione essendo sufficientemente stata chiarita in vista del giudizio di merito.

E. 25

Per l'art. 63 CP, il giudice commisura la pena, nei limiti della comminatoria edittale, alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali. L'art. 68 n. 1 CP dispone inoltre che quando il reo incorre in più pene privative della libertà, il giudice lo condanna alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ma non più della metà della pena massima comminata e senza andar oltre al massimo legale della specie di pena. Come noto, i criteri di fissazione

della pena hanno fatto oggetto di abbondante giurisprudenza. È qui d'uopo richiamarli sulla base della recente sentenza della CCRP del 28.6.2004 in re S.B. che elenca in particolare "le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l'intensità del proposito (determinazione) e la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l'eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l'entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell'illecito, il ruolo in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personale o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento), la situazione familiare e professionale dell'autore, l'educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere." Secondo la superiore Corte cantonale "esigenze di prevenzione generale, per contro, svolgono un ruolo di second'ordine (DTF 118 IV 342 consid. 2g pag. 350)". In un caso in cui era questione di reati (mancati) contro la vita e l'integrità delle persone, commessi in concorso tra loro e in stato di responsabilità ridotta e in presenza di altre attenuanti specifiche, il Tribunale federale (cfr. DTF 127 IV 101) ha avuto modo di ricordare (come già peraltro illustrato nella sentenza del 7.2.2002 della Corte delle assise criminali di _____ in re W.C.) che, giusta l'art. 63 CP il criterio essenziale è quello della gravità della colpa; il giudice deve prendere in considerazione, in primo luogo, gli elementi che portano sull'atto in quanto tale, in particolare sul risultato dell'attività illecita, sui modi di esecuzione e, dal punto di vista soggettivo, sull'intensità del dolo così come dei motivi del delinquere. L'importanza della colpa dipende altresì dalla libertà di decisione di cui ha disposto l'autore: più gli sarebbe stato facile rispettare la norma violata, più fortemente pesa la sua decisione di trasgredirla e quindi più è grave la sua colpa. Quando ammette una scemata responsabilità penale (art. 11 CP), il giudice deve attenuare la pena in conseguenza, senza tuttavia essere tenuto ad operare una riduzione lineare. Quando il risultato del reato, non si è prodotto, la pena deve pure essere attenuata. In caso di reato mancato, l'entità della riduzione dipende, fra l'altro, dalla prossimità del risultato e dalle conseguenze effettive del reato commesso. Queste attenuanti così come quelle che sgorgano dall'art. 64 CP, possono essere compensate con un aumento di pena se esistono circostanze aggravanti. Queste ultime possono così neutralizzare le circostanze attenuanti; lo stesso vale in caso di concorso di infrazioni (art. 68 cifra 1 cpv. 1 CP). Può così accadere che, a seconda delle circostanze, un autore di reato possa essere condannato alla pena massima prevista dalla legge per l'infrazione risp. per le infrazioni commesse anche in caso di scemata responsabilità e in presenza di circostanze attenuanti. Per ottemperare alla regola fissata dall'art. 68 cifra 1 cpv. 1 CP, il giudice dovrà dapprima fissare la pena per il reato che ha la comminatoria più grave, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti (quali le attenuanti, le aggravanti e un'eventuale scemata responsabilità). Poi il giudice aumenterà detta pena per sanzionare gli altri reati, tenendo anche in tal caso conto di tutte le circostanze ad essi relative. La citata sentenza dell'Alta Corte federale (così come quella non pubblicata del 13.8.2004 - 6P.32/2004) ricorda infine che il giudice deve esporre nella sua motivazione gli elementi essenziali che considera sia in relazione al reato che all'autore in modo che l'autorità di ricorso possa verificare se tutti gli aspetti pertinenti sono stati presi in considerazione e come sono stati valutati sia in senso diminuyente che in senso aggravante. Il giudice può passare sotto silenzio quegli elementi che gli sembrano non pertinenti o di minor importanza. La motivazione deve giustificare la pena pronunciata, permettendo di seguire il ragionamento di base. Il giudice non deve esprimersi in cifre o percentuali, nondimeno più la pena è elevata, più la motivazione deve essere completa. Un ricorso non deve essere ammesso semplicemente per migliorare o

completare un considerando quando la decisione presa appare conforme al diritto. Confrontata con il compito di commisurare una pena adeguata alla colpa di AC 1, la Corte ha cercato di seguire il più da vicino possibile gli insegnamenti della massima istanza federale. Non v'è chi non veda, infatti, come nella presente fattispecie, numerosi siano i fattori che si devono considerare ai fini di una corretta commisurazione della pena e ciò a partire dall'estrema gravità del reato contro la vita, in concorso ex art. 68 CP con quello -pure assai grave- di ripetuta appropriazione indebita e con quelli -decisamente secondari in questo contesto- di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e di circolazione in stato di ebbrietà. Il primo reato è (e fortunatamente è qui il caso di dire!) rimasto a livello di tentativo e per tutti va ammessa, per rispettare fino in fondo la conclusione del perito psichiatrico, una lieve scemata responsabilità. Attenendosi quindi ai chiari criteri suesposti, la Corte ha avantutto considerato che il quadro legale di partenza è quello fissato dal reato più grave, ovvero, nel concreto caso, dall'art. 112 CP, che -come già cennato- sanziona l'assassinio consumato con la pena della reclusione perpetua o della reclusione non inferiore a dieci anni. Poichè nella fattispecie il risultato del reato non si è prodotto, per effetto dell'art. 65 CP, è possibile pronunciare invece della reclusione perpetua, la reclusione per almeno dieci anni e in luogo della reclusione non inferiore a dieci anni, la reclusione, ferma restando (anche nell'ottica dell'art. 66 CP applicabile in forza dell'art. 11 CP) la durata legale minima di un anno, specifica della reclusione. Dato in questi termini il quadro di pena, è da esso che occorre dipartirsi per sanzionare poi (secondo la regola dell'"Asperationsprinzip" ex art. 68 CP) il reato patrimoniale, consumato, di ripetuta appropriazione indebita e gli altri due testé evocati (che, nondimeno, nel caso di specie, non hanno praticamente influito sulla pena), riesaminando poi il tutto alla luce dell'attenuante della scemata responsabilità di grado lieve, nonché di quelle cosiddette "generiche". Dovendosi valutare in concreto la gravità della colpa di AC 1 in relazione al reato principale ascrittogli, la Corte ha dovuto considerare l'estrema gravità del medesimo, da AC 1 commesso senza scrupoli e a sangue freddo, arrivando a simulare un incidente quando invece egli si muoveva con il fermo proposito di uccidere proprio quella persona che credeva di essere un suo buon amico (e al quale lo stesso AC 1 si riferiva come al suo "migliore" amico), colui che, in piena fiducia, dopo aver trascorso insieme l'intera serata, era entrato "da amico" nella casa di _____. Una casa che invece AC 1, a ulteriore prova del suo agghiacciante cinismo e della sua amoralità, non ha avuto alcun ritegno nell'usare quale luogo della sua tragica messinscena, ben sapendo che al piano di sopra dormivano la moglie ed i suoi bimbi, perché ciò, per quanto abietto, era funzionale al suo disegno di simulare un incidente. E invece, raggiunto PC 1 da tergo, non senza trattenersi dall'utilizzare un vile trucchetto per mantenerne gli occhi e l'attenzione concentrati sulla data della foto in modo da non essere visto, gli si affiancava e, proditoriamente, tirava il grilletto della pistola in direzione della di lui testa. Modalità, quelle messe in atto da AC 1, subdole e perverse, così come abietto, egoistico e ignobile era il movente di seppellire, insieme con PC 1, dieci anni di sistematiche e reiterate malversazioni in suo danno. In tali condizioni certo è che se PC 1 fosse morto e AC 1 fosse stato pienamente responsabile, la pena della reclusione perpetua non sarebbe stata fuori luogo. Per fortuna di PC 1, AC 1 ha mancato di ucciderlo. Il colpo è entrato ed è uscito dalla testa della vittima a qualche centimetro dalle tempie, per cui -per usare le parole del medico legale- a PC 1 è "andata molto bene". Ciononostante che la morte gli è passata assai vicina! Per effetto dello sparo, PC 1 ha subito tre operazioni e ha trascorso più di un mese in ospedale e, per finire, ha riportato lesioni irreversibili all'occhio sinistro e all'orecchio destro, senza dimenticare il

grave danno psicologico e morale. AC 1, mancando di ucciderlo, l'ha infatti distrutto psicologicamente e moralmente. Né poteva essere altrimenti ove si consideri che (e qui già si entra nei motivi che la Corte ha ritenuto importanti per l'aggravamento della pena in seguito al reato patrimoniale) AC 1 ha tradito in modo totalmente spregevole e per lungo tempo l'amicizia di PC 1. Ne ha abusato e se ne è fatto beffe così intensamente e così a lungo dal minarne la dignità. Caduta la facciata di falsa amicizia, AC 1 oggi è agli occhi di PC 1, ma anche nel giudizio della Corte, colui che già aveva iniziato a derubarlo, pur scegliendolo come padrino della neonata sua figlioletta. AC 1 è colui che chiedeva consiglio a PC 1 sulla sua scelta del terreno da acquistare a _____, sapendo che l'avrebbe comprato coi suoi soldi. AC 1 è colui che gli proponeva di edificare la casa, sapendo che -se avesse accettato- avrebbe pagato il lavoro con il suo danaro. AC 1 è colui che almeno una volta all'anno si lasciava offrire la cena da PC 1 per ingannarlo, illustrandogli inesistenti performances del suo conto, sottacendogli che lungi dall'essere il capace amministratore dei suoi averi era invece l'avidò e disonesto dissipatore del suo danaro. Aldilà di un'amicizia sempre e solo da AC 1 conclamata, la materialità dei fatti accertati, porta a dire che AC 1 ha, per anni, portato avanti con PC 1 un rapporto in realtà fondato sulla menzogna, sulla doppiezza e sulla finzione più sfacciate. Spregiudicato e cinico in modo che allarma e preoccupa, AC 1 gli ha tolto con il danaro anche l'autostima e, per finire, sparandogli quel colpo a tradimento, ha tentato di togliergli anche la vita. Dal lato soggettivo aggrava la colpa di AC 1 il fatto che, a malversare per dieci anni e per assai considerevole importo (senza mai porsi nessuna questione morale, senza mai porre un freno ai propri sperperi e alla propria grandiosità) e a cercare, per finire, di risolvere il "problema" con l'uccisione della sua vittima, sia stata una persona che qualche buona opportunità nella vita l'ha pure avuta, a partire da quell'infanzia che egli stesso ha definito "felice", per passare agli invidiabili risultati conseguiti nella professione bancaria sin dalla giovane età. Non è stato altrettanto fortunato con i due matrimoni, nondimeno il fatto di essere padre di tre figli avrebbe pure dovuto evocargli quotidianamente quali erano i suoi doveri e le sue responsabilità verso di loro, sicuramente incompatibili con le malversazioni che aveva già iniziato a compiere prima della nascita degli ultimi due. Ha avuto successo in politica, ma nemmeno di questo evento ha fatto l'occasione per dare una svolta alla sua vita, smettendola con i "rubalizi" e ancora in aula ha giustificato la scelta da lui fatta, dopo il licenziamento dalla _____, di voler perseguire fino in fondo la sua carriera politica, a scapito di quella professionale (che dopo il 1999 si era ridimensionata anche dal profilo salariale), facendo cinicamente finta di ignorare che tale scelta egli se l'era potuta permettere solo attingendo a piene mani al "tesoro" di PC 1. Col che, tutto ben considerato (ovvero in sintesi: gli egoistici motivi del delinquere, sia in ordine al reato di mancato assassinio, sia in ordine a quello patrimoniale, la determinazione e la freddezza dimostrate, le subdole, perfide ed infingarde modalità con cui ha delinquito, conclusesi con la simulazione dell'"incidente", i sistematici gravi abusi e tradimenti del rapporto di amicizia e di fiducia che PC 1 nutriva per lui, la gravità del pregiudizio (fisico, psicologico e morale, oltre che finanziario) a lui volontariamente cagionato, la lunga durata degli illeciti patrimoniali, l'incensuratezza, il comportamento tenuto dopo lo sparo quando si è prontamente attivato nel soccorrere e nel far giungere i soccorsi, l'atteggiamento processuale, collaborativo per quanto attiene la ricostruzione degli utilizzi fatti della refurtiva e la confessione dei reati minori), la proposta di pena di anni quindici di reclusione formulata dalla Pubblica Accusa non è apparsa in linea di principio sproporzionata rispetto all'eccezionale gravità della colpa oggettiva e soggettiva del reo. Sennonché la Corte ha altresì dovuto constatare che detta

proposta non ha tenuto conto delle conclusioni della perizia del dottor PE 3, col che, a fronte di una scemata responsabilità di grado lieve e per meglio tener conto di altri fattori di moderazione, quali l'incensuratezza, il fatto di avere, al processo, agevolato la soluzione delle questioni connesse con i risarcimenti alla PC, con la confisca e l'assegnazione alla PC di taluni dei beni sequestrati, nonché il più generale contesto della situazione familiare (di quella matrimoniale drasticamente peggioratasi a seguito del procedimento penale, mentre che assai solida è risultata essere la relazione con i membri della sua famiglia d'origine e con i figli) e sociale (essendo AC 1 uomo "pubblico" la sua "caduta" è stata particolarmente dura e gravosa), è apparsa, per finire, equa ed adeguata la pena di anni undici di reclusione, pena che, già per la durata, deve essere effettivamente espiata.

E. 26

Liquide ed incontestate le pretese della parte civile PC 1 hanno potuto essere integralmente accolte, condannando AC 1 a risarcire a PC 1 i seguenti importi: - fr. 3'195'625.-, oltre interessi al 5% dal 24.2.2003, a titolo di risarcimento del danno causato; - fr. 30'000.-, oltre interessi al 5% dal 24.2.2003, per il torto morale sofferto. Visto il tenore degli art. 58 e 59 CP, gli oggetti, le carte e gli averi, elencati nell'atto d'accusa, sono stati tutti confiscati (siccome provento di reato, risp. surrogato di refurtiva, risp. come mezzo di prova) ad eccezione dei seguenti: - conto 22795 presso la _____, intestato ai coniugi _____, stante che il saldo è irrisorio; - conto _____ presso la stessa Banca e intestato a _____, siccome non è stato provato che su di esso sia confluita refurtiva; - conto di libero passaggio presso la Banca _____, Fondazione, intestato ad AC 1 perchè, essendo egli, all'atto dell'arresto, ancora un salariato la somma non era ancora esigibile. Questi tre conti hanno quindi da essere dissequestrati. Per quanto attiene ai tre fondi di _____, _____ e _____ essi sono stati pacificamente confiscati ed assegnati in proprietà alla PC PC 1 che li ha chiesti. In corso di dibattimento, il patrono di PC da un lato e il Difensore e AC 1 dall'altro hanno sottoscritto un accordo in merito all'importo da imputare per detti tre fondi sul risarcimento riconosciuto a PC 1 come al punto 4. del dispositivo. Detto valore è stato cifrato in fr. 1'900'000.- e da esso sono da dedursi i pegni immobiliari convenzionali e legali che gravano i fondi. Copia della presente sentenza viene inviata anche a _____, intestataria del fondo di _____ (benché l'abbia ricevuto senza fornire per la sua acquisizione nessuna controprestazione) e ciò al fine di garantirle di far valere in giudizio, ex art. 350 cpv. 4 CPP, sue eventuali pretese. Le armi sequestrate a AC 1, pacificamente acquistate con danaro provento di reato, devono pure essere confiscate, così come i saldi sequestrati a AC 1 sul conto 22803 presso la Banca _____, , una quota sociale di fr. 200.-, il saldo di fr. 2'000.- intestato al conto costituenda _____ presso la _____, e contante per fr. 2'228.40. Deduzione fatta della tassa di giudizio e delle spese processuali, tali importi sono assegnati, per l'eventuale rimanenza, alla PC PC 1. Viene altresì mantenuto il sequestro conservativo, a garanzia delle pretese della PC PC 1, _____, della quota di comproprietà di 1/4 sul mappale n. _____ intestata a AC 1. Rispondendo _____ affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti n. 1.1.1., 3. e 5.4.; visti gli art. _____ 11, 13, 18, 21, 22, 35, 41, 58, 59, 60, 63, 65, 66, 68, 69, 70 e segg., 111, 112, 125, 138, vecchio 140 cifra 1, 253 CP; 91 cpv. 1 LCS; la LAVI; 9 segg. CPP e 39 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: 1. AC 1 è autore colpevole di: 1.1. mancato assassinio per avere, agendo con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo e modalità particolarmente perversi, intenzionalmente tentato di uccidere PC 1, sparandogli, da una distanza ravvicinata, un colpo di pistola in direzione della testa, procurandogli le lesioni attestate dai certificati medici in atti, a

_____, il 24 febbraio 2003; 1.2. ripetuta appropriazione indebita di complessivi fr. 3'195'625.48, da lui indebitamente prelevati, a scopo di indebito profitto in qualità di procuratore, in 126 occasioni dal conto n. presso la _____ di proprietà di PC 1, a _____, _____ e in altre località svizzere, a partire dall'agosto 1993 e fino al 21 febbraio 2003; 1.3. conseguimento fraudolento di una falsa attestazione per avere, usando inganno, indotto il notaio _____ ad attestare in un rogito di compra-vendita (avente per oggetto la PPP di cui al fondo base n.) un falso prezzo di vendita, di fr. 50'000.- inferiore rispetto a quello realmente pattuito a _____, il 18 ottobre 1996; 1.4. circolazione in stato di ebbrietà per avere in tale stato (alcolemia: min. 1,77 - max 2.10 grammi per mille) condotto la vettura Mercedes targata, sulla tratta _____ - _____, la notte sull'11 gennaio 2003, e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi. 2. Di conseguenza, avendo agito in stato di lieve scemata responsabilità, AC 1 è condannato: 2.1. alla pena di 11 (undici) anni di reclusione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto; 2.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 10'000.-- e delle spese processuali. 3. AC 1 è altresì condannato a versare alla Parte civile PC 1 i seguenti importi: 3.1. fr. 3'195'625.--, oltre interessi al 5% dal 21.2.2003, a titolo di risarcimento del danno causato; 3.2. fr. 30'000.--, oltre interessi al 5% dal 24.2.2003, per il torto morale sofferto. 4. È ordinata la confisca, con assegnazione alla PC PC 1, _____, dei seguenti beni immobiliari (che vengono imputati sul danno riconosciuto al punto n. 3 del presente dispositivo per il valore di fr. 1'900'000.-- da dedursi i pegni immobiliari convenzionali e legali esistenti e ciò come all'accordo sottoscritto dalle parti in data 30 agosto 2004): 4.1. fondo n. intestato a _____; 4.2. PPP di cui al fondo base n. di proprietà dell'accusato; 4.3. PPP di cui al fondo base n. di proprietà dell'accusato. § Giusta l'art. 350 cpv. 4 CPP restano riservati eventuali diritti derivanti a _____ dal fatto di essere formalmente intestataria del fondo particella n.. 5. È parimenti ordinata la confisca: 5.1. degli oggetti, dei documenti e del materiale informatico elencati nell'atto d'accusa; 5.2. di tutte le armi e munizioni elencate nell'atto d'accusa. 6. Deduzione fatta della tassa di giustizia e delle spese processuali è altresì ordinata la confisca con assegnazione alla PC PC 1, _____, ad ulteriore decurtazione dei risarcimenti riconosciuti ai dispositivi n. 3.1 e 3.2, dei seguenti averi patrimoniali: 6.1. saldo attivo delle rubriche .52, .03, .31, .43, .02 del c/c n. (pari a complessivi fr. 22'016.80 valuta 24.04.2003), del deposito titoli n. (pari a fr. 3'523.75 valuta 24.04.2003), e di 1 quota sociale di fr. 200.-, presso la _____, e intestati a AC 1. 6.2. fr. 2'228.40; 6.3. saldo attivo (fr. 2'000.- valuta - al momento del sequestro -) del c/c n. presso la _____ (Suisse), , intestato a _____,. 7. È ordinato il sequestro conservativo a garanzia delle pretese della PC PC 1, _____, della quota di comproprietà di 1/4 sul mappale n. intestata a AC 1. 8. È ordinato il dissequestro dei seguenti conti: 8.1. saldo attivo (fr. 286'491.50 di cui LPP fr. 196'660.50 valuta 1.07.2003) del c/c di libero passaggio n. presso la _____, _____, , intestato a AC 1; 8.2. del c/c n. (saldo negativo di fr. 32.20) presso la _____, intestato a AC 1 e _____; 8.3. del c/c n. (fr. 136.60 valuta al momento del sequestro) presso la Banca _____, , intestato a _____,. 9. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale. Intimazione a: terzi implicati 1. PC 1 2. AS 1 3. AS 2 4. AS 3 5. AS 4 6. AS 5 7. AS 6 8. AS 7 9. GI 1 10. GI 2 11. TE 1 12. TE 2 13. TE 3 14. TE 4 15. TE 5 16. TE 6 17. TE 7 18. TE 8 19. PE 1 20. PE 2 21. PE 3 Per la Corte delle assise criminali La

presidente		Il segretario Distinta spese: Tassa di
giustizia	fr. 10'000.--	Inchiesta preliminare fr.
4'372.80 Spese diverse		fr. 150.--
Perizie	fr. 80'287.--	Spese postali,tel.,affr. in blocco
fr. 100.--	fr. 94'909.80	=====

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.